



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 65 SITZUNG
15.4.1991

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

CASAGRANDA Sergio (Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)	pag.	1-2
LEITA Enrico (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	1-4
NEGHERBON Livio (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	3
BOATO Alessandro (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)	"	4
BRUGGER Siegfried (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	6-8-43-46-50
KUBTATSCHER Josef (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	6
MARZARI Aldo (Partito Democratico della Sinistra)	"	8-16-37
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	"	12-22-35-38-39-45-49
TRIBUS Arnold (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)	"	18-50
ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	21-29-33-39-41-49
FERRETTI Remo (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	25-42-44-45
TAVERNA Claudio (Gruppo Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale)	"	26-28-30-48-49
KASERER Robert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	34
VALENTIN Hugo (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	40-43



INDICE

Voto n. 35, presentato dai consiglieri regionali Leita, Bacca, Giordani, Negherbon e Feichter, concernente la situazione operativa dell'ANAS.

Mozione n. 26, presentata dai consiglieri regionali Casagrande, Andreotti e Craffonara, concernente la manutenzione stradale della rete statale nell'ambito del territorio regionale

pag. 1

Progetto di legge n. 4, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia: Norme per l'attribuzione delle competenze e della disciplina del giudice di pace ai giudici conciliatori del Trentino-Alto Adige nel rispetto delle prerogative costituzionali dello Statuto in materia (presentato dai consiglieri regionali Marzari, Viola, Chiodi, Rella e Tonelli)

Progetto di legge n. 5, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia: Norme particolari per la nomina del giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige (presentato dai consiglieri regionali Andreolli, Balzarini, von Egen, Bacca, Bauer, Giacomuzzi, Morandini e Romano)

pag. 6

INHALTSANGABE

Begehrensantrag Nr. 35, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Leita, Bacca, Giordani, Negherbon und Feichter, betreffend die Zustände bei der ANAS


Beschluantrag Nr. 26, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Casagrande, Andreotti und Craffonara betreffend die Instandhaltung des Staatsstraennetzes in der Region

Seite 1

Begehrensgesetzentwurf Nr. 4 gem Artikel 35 des Autonomiestatuts: Bestimmungen ber die Zuerkennung der fr die neue Rechtsform des Friedensrichters vorgesehenen Befugnisse und Normen an die Friedensrichter von Trentino-Sdtirol unter Beachtung der auf diesem Gebiet im Statut der Region verankerten Verfassungsvorgaben (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Marzari, Viola, Chiodi, Rella und Tonelli)

Begehrensgesetzentwurf Nr. 5 gem Artikel 35 des Autonomiestatuts: Besondere Bestimmungen fr die Ernennung des Schlichtungsrichters in der Region Trentino-Sdtirol (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Andreolli, Balzarini, von Egen, Bacca, Bauer, Giacomuzzi, Morandini und Romano)

Seite 6



Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.02

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza i conss. Angeli, Betta, Bolognini, Feichter, Kofler, Leveghi, Mayr, Nicolini, Ricci, Sfondrini, e Tononi.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Comunico che alcuni consiglieri sono giustificati, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Non ho ricevuto la giustificazione, ma mi riferiscono che è stata formalizzata per mezzo di una lettera inviata alla Presidenza da parte del Presidente Angeli.

Riprendiamo la trattazione dell'ordine del giorno. Ieri è stata sospesa la discussione del **Voto n. 35**, presentato dai consiglieri regionali Leita, Bacca, Giordani, Negherbon e Feichter, concernente la situazione operativa dell'A.N.A.S. e della **mozione n. 26**, presentata dai consiglieri regionali Casagranda, Andreotti e Craffonara, concernente la **manutenzione stradale della rete statale nell'ambito del territorio regionale**.

I presentatori dei due documenti si erano dichiarati disponibili ad una discussione congiunta, i presentatori del Voto n. 35 volevano esaminare l'opportunità di trasformare in mozione il loro Voto ed inoltre si voleva valutare la possibilità di trasformare in un documento unico l'attuale Voto n. 35 e la mozione n. 26.

Prego i firmatari di comunicare quali sono le loro intenzioni, se non dovessero esserci nuove comunicazioni, si procede alla discussione congiunta dei due documenti, mentre le dichiarazioni di voto e le votazioni saranno separate.

Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Casagranda.

CASAGRANDA: Con il suo consenso, chiederei 5 minuti per poter illustrare la mozione, che ho letto nel corso della giornata di ieri.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Casagranda, ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori il cons. Leita, immediatamente dopo le concederò la parola.

LEITA: Grazie, signor Presidente. Intervengo solo per ribadire che è stata raggiunta un'intesa tra i presentatori per unificare i due documenti in uno unico, ritenendo opportuno rivolgersi, anziché al Parlamento con un Voto, alla Giunta regionale, affinché impegni il Governo a risolvere il grave problema della viabilità primaria sulle strade del Trentino-Alto Adige. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di intervenire il più urgentemente possibile sulla

viabilità delle strade del Trentino-Alto Adige, le conseguenze determinate dalla condizione pericolosa in cui si trovano le statali della Valle di Non e della Valle di Sole le conosciamo molto bene, per non parlare di numerosi altri tratti stradali dissestati a causa dell'inverno scorso e dell'isolamento di talune comunità a causa della frana caduta nei pressi della Rocchetta. Pertanto l'accordo è di unificare i due documenti in una mozione rivolta alla Giunta regionale perché intervenga presso il Governo.

PRESIDENTE: Cons. Leita, le ho dato la parola sull'ordine dei lavori. Ho capito che c'è la disponibilità di procedere con una discussione unica, solo che in questo caso lei dovrà ritirare il Voto n. 35 e successivamente presentare una mozione, eventualmente concordata con gli altri firmatari. Mentre formalizzerà quanto detto, dò la parola al cons. Casagrande per l'illustrazione della mozione n. 26 a firma dei cons. Casagrande, Andreotti e Craffonara.

CASAGRANDE: Grazie, signor Presidente. Sarò brevissimo, in quanto non intendo rubare del tempo prezioso a questo onorevole Consiglio, trattandosi tra l'altro di una questione che è stata sollevata più volte sia in questa sede sia a livello provinciale. Ritengo comunque doveroso che questo onorevole Consiglio solleciti attraverso questo Voto a livello romano un celere intervento sulla viabilità della nostra regione, perché non è più possibile sopportare altri ritardi.

Credo che l'illustrazione svolta ieri dal cons. Leita e da altri oratori, abbia evidenziato il quadro della viabilità regionale, in merito alla quale ritengo che l'A.N.A.S. dovrebbe intervenire.

Signor Presidente, lei sa che abbiamo assistito diversi incidenti mortali sulle strade, della Valle di Non, della Valle di Cembra, della Valsugana e di altre valli, dovuti alla cattiva gestione A.N.A.S., che continua a rimandare la sistemazione di queste arterie principali di collegamento con la città.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Invito i consiglieri a fare silenzio ed a sedersi ai loro posti, anche perché ci sono 100 ragazzi che dalla tribuna stanno assistendo alla seduta.

CASAGRANDE: Grazie, signor Presidente, molto gentile da parte sua.

Alla luce degli incidenti avvenuti in questi ultimi tempi, credo che l'A.N.A.S. dovrà assumersi la responsabilità di provvedere alla necessaria manutenzione della strada, altrimenti - ed a tal proposito abbiamo perfino indetto come partito una manifestazione pubblica -, se l'A.N.A.S. non è più in grado di gestire la viabilità regionale e provinciale, si deleghino le rispettive funzioni alle Province o alla Regione.

Considerato che si sta avvicinando il periodo delle ferie e quindi sulle nostre strade transiteranno migliaia di turisti, dobbiamo tenere presente che una buona viabilità contribuisce a valorizzare il turismo nella nostra Regione.

Credo che un altro problema da sottolineare riguardi il pagamento degli espropri. Sappiamo che ci sono delle persone, in questo caso degli espropriati, che aspettano il pagamento da 20 - 30 anni, perché i Comuni non riescono ad avere i frazionamenti ed ottenere il pagamento dei terreni da parte dell'A.N.A.S.. Anche in questo caso siamo intervenuti con tutte le nostre forze ed i mezzi a disposizione, però non si è ancora provveduto alla liquidazione dei soldi spettanti ai contadini per l'esproprio dei loro terreni. Quando viene data comunicazione per iscritto di un esproprio, il giorno dopo l'interessato deve mettere a disposizione il terreno, mentre per la corresponsione dell'indennizzo bisogna aspettare degli

anni, per cui sia a livello provinciale che regionale abbiamo presentato dei documenti politici, al fine di smuovere la pesante situazione di immobilismo dell'A.N.A.S., che fa parte di quei colossi d'argilla irremovibili. A tal proposito ritengo che la Regione possa intervenire in forma di protesta, in maniera tale da esortare l'A.N.A.S. a svolgere le proprie mansioni nell'ambito del territorio regionale.

Rilevo peraltro che i vari programmi di lavoro annunciati durante i convegni relativi alla costituzione di nuove strade ed ai lavori di manutenzione di quelle esistenti finora non sono stati realizzati da chi di competenza, mentre sappiamo che spesso la Provincia di Trento ha anticipato le somme necessarie per poter fare fronte a certe esigenze straordinarie. Pertanto ritengo doveroso impegnare chi di dovere, in questo caso l'assessore competente ed i Presidenti, mi appello al Presidente della Giunta provinciale ed ai Presidenti del Consiglio regionale e provinciale, ad intervenire affinché questi grossi colossi provvedano a soddisfare le esigenze della nostra Regione circa la manutenzione della rete stradale. Grazie.

PRESIDENTE: Con l'assenso dei proponenti si procede alla discussione congiunta dei due documenti. Qualcuno intende intervenire sul Voto n. 35 e sulla mozione n. 26?

E' stata apportata la modifica: i presentatori del Voto n. 35 lo hanno trasformato in mozione.

La parola al cons. Negherbon.

NEGHERBON: Grazie, signor Presidente. Mi pare che dall'illustrazione di questi due provvedimenti, datati rispettivamente 4 aprile e 18 marzo, sia emerso chiaramente l'obiettivo che in sostanza si intende perseguire.

L'origine di queste due mozioni - possiamo ora chiamarle così, visto l'orientamento a trasformare i documenti in mozione - è dovuta a gravi momenti di crisi nell'ambito della viabilità e dei collegamenti, che interessano soprattutto le strade nazionali della Valle di Non e di Sole, dell'altipiano della Paganella ed anche altre strade nazionali della Regione.

Il disgelo ha determinato una situazione di precarietà del fondo stradale, evidenziata tra l'altro dalla stampa locale, ci sono stati effettivamente dei momenti di grande protesta ed emotività da parte delle popolazioni interessate, in particolare in Valle di Non sono accaduti degli incidenti gravi e mortali e la stampa e quanti hanno espresso le loro preoccupazioni attraverso i mass-media in quei momenti imputavano questi fatti presumibilmente alla difficoltà di transito sulle strade, alla precarietà del fondo stradale. Successivamente si è sommata a questa situazione di grave disagio la caduta di una frana nei pressi della Rocchetta, frana che ha paralizzato due arterie importanti, una provinciale e l'altra nazionale, che collega l'altipiano della Paganella con il fondo valle e così popolazioni di molte comunità sono rimaste bloccate.

A fronte di questi fatti l'emotività si è diffusa: ci sono state proteste, rappresentazioni di massa, anche consiglieri qui rappresentati e presenti hanno presenziato alle manifestazioni, ricordo il cons. Tretter che ha promosso una manifestazione partendo da Vermiglio e calando su Trento con una serie di vetture e di cittadini che protestavano; ricordo una manifestazione spontanea che è avvenuta nella bassa Valle di Non con esposizione di macchine agricole, blocchi stradali eccetera, in quell'occasione era presente il collega Leita. Anch'egli è saltato sulla barricata, lanciando, come Enrico Toti lanciava la grucciona, proposte di Voto, che rappresenta l'unico strumento attraverso il quale un consigliere regionale può intervenire in merito alla problematica, essendo la materia di competenza esclusivamente del Ministero competente a livello romano, quindi non poteva fare altro che rappresentare la sua

gruccia mediante questi documenti.

Detto questo, mi viene in mente un vecchio adagio italiano: "passata la festa" e poi prosegue alla rovescia; evidentemente, passato il fatto e cessate le difficoltà, le cose tornano nell'oblio, si dimenticano e si va avanti con le solite procedure lente che non rispondono alla necessità ed all'esigenza dell'immediatezza e della tempestività, i problemi restano gravi e quindi ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza per quanto riguarda il settore della viabilità e dei collegamenti, che rappresentano delle infrastrutture importantissime per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Pertanto con questa mozione unificata si chiede di sollecitare, attraverso gli organi competenti, l'A.N.A.S. a risolvere con procedure più svelte e più snelle questi problemi urgenti e di grave emergenza, attuando nel contempo i progetti già presentati ed avviati, in maniera tale da non essere costretti continuamente ad utilizzare degli strumenti, dei mezzi e delle infrastrutture che non sono più rispondenti allo sviluppo di una moderna società.

So che almeno da parte della Provincia di Trento sono state prese delle iniziative, investendo delle risorse per uscire da queste emergenze, sono stati presentati dei progetti, vorremmo che attraverso gli organismi competenti, l'A.N.A.S., il Ministero dei lavori pubblici eccetera, si pervenisse ad individuare delle procedure rapide e snelle per dare delle risposte a dei progetti già presentati, quindi corredati di tutte le autorizzazioni per poter essere realizzati. Non vorremmo che la procedura invece lenta, che prevede tempi lunghissimi, blocchi ancora la situazione esistente in questo momento, quindi è questo lo spirito con il quale mi aggrego a questa mozione, ho firmato una mozione e firmerò probabilmente anche quella che sta per essere unificata, auspicando che la Giunta regionale assuma il conseguente impegno con questo spirito e con altrettanta sollecitudine inviti il Governo ad intervenire presso l'A.N.A.S. e soprattutto a tenersi in collegamento con gli organi della Protezione civile affinché in casi di emergenza, di isolamento, come è successo per un'enclave della bassa Valle di Non, in un territorio che è rimasto isolato in seguito alla frana, si adottino tutte le misure d'urgenza necessarie; ci sono dei ponti militari che possono essere collocati in modo che le popolazioni non siano costrette a percorrere chilometri per raggiungere la propria abitazione o il loro posto di lavoro.

Ringrazio per la disponibilità dimostrata dagli altri consiglieri ed auspico di poterla riscontrare anche da parte della Giunta regionale, che si esprimerà successivamente.

PRESIDENTE: Prima di continuare la discussione, chiedo ai proponenti se il Voto n. 35 e la mozione n. 26 vengono ritirati, per trovare eventualmente l'accordo su un documento unitario.

La parola al cons. Leita.

LEITA: Mi pare che abbiamo concordato con i firmatari dei due documenti di ritirarli e di ripresentare la nuova versione in forma di mozione, che potrà essere discussa nel corso della prossima seduta del Consiglio regionale, anche al fine di permettere agli uffici del Consiglio stesso di provvedere alla traduzione. Grazie.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Boato.

BOATO: Sia sull'ordine dei lavori, sia nel merito delle mozioni.

PRESIDENTE: Il cons. Leita ha annunciato il ritiro del documento.

BOATO: Allora sull'ordine dei lavori ed indirettamente nel merito.

Ci troviamo di fronte ad un tema molto più vasto di quello sollevato dai due documenti; in particolare mi riferisco al Voto rivolto al Parlamento, che richiama innanzitutto l'incidente stradale di Cles, rilevando a tal proposito che sul territorio nazionale simili incidenti sono nell'ordine di decine di migliaia. Lo stesso documento propone che le due Province si facciano carico degli interventi di competenza dell'A.N.A.S., e su questo in linea istituzionale, più che di principio, si può essere d'accordo, sarebbe auspicabile, però per semplificare vi faccio presente che oggi uno dei due grandi giornali regionali riporta in prima pagina una richiesta del W.W.F., che viene a trovarsi esattamente all'opposto rispetto alla nostra richiesta, perché c'è questa mobilitazione dell'ambientalismo. In questo caso si tratta del W.W.F., ma ci sono vertenze aperte dappertutto, basta citare la Merano - Bolzano nel Sudtirolo e la Rovereto - Riva per il Trentino, dove ci sono 4 o 5 vertenze aperte di questo tipo, c'è un problema di manutenzione, di gestione oculata dei fondi, di affrontare le esigenze elementari della viabilità e della percorribilità, ma c'è il problema del riassetto stradale che attualmente è improntato sulle bretelle e sulle varianti, comunque superstrade, quando non addirittura autostrade, come nel caso della Rovereto - Riva, Ci sono anche altri grossi problemi da risolvere, come ad esempio per quanto riguarda la "superstrada" della Val Pusteria, ipotizzata da alcuni come superstrada e da altri come strada da potenziare, che mette in discussione la politica stradale e territoriale ed i criteri di progettazione di entrambe le Province. Nel corso delle trasmissioni televisive di queste settimane è stata evidente una certa sovrapposizione di questi due problemi: sembra che chi non vuole una superstrada sia contrario a correggere le situazioni di mancata manutenzione, che determinano conseguenze come quelle dell'incidente di Cles. Sussiste a mio avviso anche un problema di controllo della velocità, di controllo del traffico, di separazione del traffico automobilistico da quello ciclistico e pedonale, per cui si rende necessaria la riprogettazione delle strade con criteri molto più congeniali a nuove esigenze ed a nuove sensibilità.

Anche la strada intrapresa dall'amministrazione pubblica - prendo come controparte nel senso positivo della parola la Provincia di Trento, che conosco meglio - non è quella giusta, non si possono adottare certe misure, mi riferisco alla questione delle linee ferroviarie, tutti diciamo che vogliamo ferrovie leggere, metropolitane di superficie, ma il caso di Campiglio è stato avviato con il peggior criterio di monumentalismo, di distruzione ambientale, nonostante fosse una ferrovia e non una strada, per cui la proposta è stata ritirata dalla stessa Provincia, per approfondire l'argomento. Non possiamo continuare in questo modo, sia per quanto riguarda la progettazione della superstrada di San Michele all'Adige - Valle di Non, che il collegamento Merano - Bolzano.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non voglio richiamarla, cons. Boato, ma lei ha preso la parola sull'ordine dei lavori.

BOATO: Ha ragione. Ritorno sull'argomento. Voglio dire che si tratta di una questione di civiltà, di gestione diversa del territorio, che non può essere separata dalla richiesta che rivolgiamo all'A.N.A.S., altrimenti dovremmo essere contrari, perché vuol dire acquisire a un'amministrazione, che rispetto agli anni '60 non ha cambiato atteggiamento nei confronti della gestione delle strade. Questo metodo di amministrare è più efficiente di quello dello Stato, ma possiamo essere efficienti costruendo autostrade dappertutto, facendo errori capitali come è accaduto in Val di Fiemme e come temiamo si faccia in Val di Fassa ed altrove?

Visto che c'è una richiesta di sospensione, propongo venga effettuata una revisione complessiva anche in ordine a questi due aspetti, quello cioè della efficienza

amministrativa, della ordinaria manutenzione delle strade e della competenza da demandare alle due Province da parte dell'A.N.A.S., ma anche quello dei criteri da adottarsi per gestire il riassetto della nostra viabilità.

PRESIDENTE: Nel riformulare questo documento unitario auspico che i primi firmatari di questi documenti tengano in considerazione anche le proposte del cons. Boato.

Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Wirklich zum Fortgang der Arbeiten. Ich schätze die Intervention des Kollegen Boato, aber sie war völlig im Meritum und nicht zum Fortgang und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Interventionen zum Fortgang der Arbeiten.

Ich möchte schon festhalten, daß es schwierig ist, über einen Begehrensantrag zu diskutieren, wenn man den Text nicht hier hat. Ich würde wirklich ersuchen, die Diskussion so lange auszusetzen, bis der neue Text nicht verteilt ist.

In diesem Sinne sollten wir vielleicht mit einem anderen Punkt weiterfahren.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Intervengo unicamente sull'ordine dei lavori. Ho apprezzato l'intervento del collega Boato che tuttavia è entrato nel merito e non si è limitato a parlare sull'ordine dei lavori, come aveva originariamente chiesto.

E' ben vero che risulta assai difficile intervenire sui contenuti di un voto di cui non si conosce neppure il testo. Pregherei quindi di voler gentilmente sospendere la discussione fintanto che non sarà distribuito il testo in predicato.

In questo senso chiedo che si prosegua con la trattazione di un altro punto all'ordine del giorno.)

PRESIDENTE: Dal momento che c'è la disponibilità dei firmatari dei due documenti, il Presidente sospende la trattazione sia del Voto che della mozione, quindi si procede con la trattazione del prossimo punto all'ordine del giorno, concernente il **Progetto di legge n. 4, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia: Norme per l'attribuzione delle competenze e della disciplina del giudice di pace ai giudici conciliatori del Trentino-Alto Adige nel rispetto delle prerogative costituzionali dello Statuto in materia (presentato dai consiglieri regionali Marzari, Viola, Chiodi, Rella e Tonelli)**. Ieri era stato chiesto il rinvio alla seduta odierna, per poter predisporre un emendamento sostitutivo di parte del progetto di legge. Se oggi il progetto di legge può essere trattato, prego il Presidente della I^a Commissione legislativa di dare lettura della sua relazione, ricordando che la relazione del proponente è già stata letta.

KUBTATSCHER: Die erste Gesetzgebungskommission hat den Begehrensgeszentwurf Nr. 4 betreffend "Bestimmungen über die Zuerkennung der für die neue Rechtsform des Friedensrichters vorgesehenen Befugnisse und Normen an die Friedensrichter von Trentino-Südtirol unter Beachtung der auf diesem Gebiet im Statut der Region verankerten Verfassungsvorgaben", der gemäß Art. 35 des Autonomiestatuts von den Regionalratsabgeordneten Marzari, Chiodi, Viola, Rella und Tonelli eingebracht wurde, in den Sitzungen vom 1. und 21. Februar 1991 beraten.

Die Kommission hat den Begehrensgeszentwurf Nr. 4 gemeinsam mit dem Begehrensgeszentwurf Nr. 5 behandelt. Dieser wurde von Regionalausschußmitgliedern in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete eingebracht und hatte den gleichen Gegenstand

zum Inhalt.

Es wurde zur Kenntnis genommen, daß der Senat der Republik bereits ein Gesetz erlassen hat, das die neue Figur des Schlichtungsrichters in unsere Gerichtsordnung einführt und jene des Friedensrichters ersetzt. Nachdem in der Folge die notwendige Übereinstimmung mit dem Sonderstatut der autonomen Region Trentino-Südtirol fehlt, hat die Kommission einvernehmlich mit den Einbringern obgenannter Begehrensgesetzesentwürfe beschlossen, die vorliegende Gesetzesinitiative in einen Verfassungsgesetzesentwurf gemäß Art. 35 des Autonomiestatuts umzuwandeln. Mit diesem Verfassungsgesetzesentwurf sollen die Art. 94, 95 und 96 des Statutes abgeändert werden. Dementsprechend sollen auch die jeweiligen Kommissionsberichte ersetzt werden.

Im Laufe der Debatte wies Abg. Boato darauf hin, daß in der Verfassungsänderung dieselben Bestimmungen übernommen werden, die in dem zur Behandlung stehenden Begehrensgesetzesentwurf Nr. 5 enthalten sind. Daher hätte die Abänderung des Art. 96 des Statutes, dem der Art. 41 bis entspricht und der den vom Senat genehmigten Gesetzesentwurf abändern soll, bei der Beratung des Begehrensgesetzesentwurfes Nr. 5 unter Beachtung der neuen Regelung eingehender berücksichtigt werden müssen.

Präsident Andreolli wies darauf hin, daß diesem Vorschlag, der unter anderem mit den Unterzeichnern des vorliegenden Begehrensgesetzesentwurfes abgesprochen wurde, gewisse politische Überlegungen zugrunde liegen und daß es nicht zweckmäßig wäre, allzusehr von der statutarischen Norm abzuweichen, da diese den Besonderheiten unserer Region Rechnung trägt.

Abg. Taverna erklärte, daß er sich in der Kommission jeglicher politischen Beurteilung enthalten werde und behielt sich vor, die Stellungnahme seiner Fraktion im Regionalrat abzugeben. Er kündigte daher seine Stimmenthaltung an.

Die Kommission hat daraufhin mehrheitlich und ohne Debatte, bei Stimmenthaltung der Abg. Boato und Taverna, die Artikeln, sowie den gesamten Begehrensgesetzesentwurf gebilligt.

Der Begehrensgesetzesentwurf Nr. 4 wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

La I[^] Commissione legislativa nelle sedute dell'1.02.1991 e 21.02.91 ha esaminato il progetto di legge n. 4 concernente "Norme per l'attribuzione delle competenze e della disciplina del giudice di pace ai giudici conciliatori del Trentino-Alto Adige nel rispetto delle prerogative costituzionali dello Statuto regionale in materia" presentato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di autonomia dai consiglieri Marzari, Chiodi, Viola, Rella e Tonelli.

La Commissione ha esaminato il progetto di legge n. 4 unitamente al progetto n. 5 presentato dai membri della Giunta regionale nella loro qualità di consiglieri, trattandosi della stessa materia.

Preso atto che il Senato della Repubblica ha già approvato un testo di legge che introduce nell'ordinamento giudiziario la nuova figura del giudice di pace in sostituzione del giudice conciliatore e che pertanto viene a mancare la necessaria rispondenza nello Statuto speciale di

autonomia della Regione Trentino–Alto Adige, di comune accordo con i presentatori dei summenzionati progetti di legge ha convenuto di trasformare il provvedimento in esame in proposta di legge costituzionale ex articolo 35 dello Statuto speciale per il Trentino–Alto Adige, tendente a modificare gli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto e di sostituirla con la relazione.

Nel corso della discussione il cons. Boato ha espresso perplessità in quanto nella modifica costituzionale si riprendono le medesime disposizioni contenute nel progetto di legge n. 5 testé esaminato, pertanto la modifica dell'art. 96 dello Statuto che si riflette nell'art. 41 bis con cui si propone di emendare il disegno di legge licenziato dal Senato si sarebbe dovuta vagliare in sede di discussione del progetto di legge n. 5 in modo più coerente con la nuova realtà che si va ad introdurre.

Il Presidente Andreolli ha fatto presente che alla base di tale proposta, peraltro concordata con i firmatari del progetto di legge in esame, vi è una precisa valutazione politica, essendo inopportuno discostarsi dalla norma statutaria che tiene conto della peculiarità della nostra realtà.

Il cons. Taverna ha dichiarato di astenersi da qualsiasi valutazione politica in questa sede, riservandosi di esprimere la posizione del proprio gruppo in aula ed ha pertanto annunciato voto di astensione.

La Commissione ha quindi approvato l'articolato a maggioranza senza ulteriore discussione, nonché il progetto di legge nel suo complesso, con l'astensione dei cons. Boato e Taverna.

Si rimette pertanto la proposta di legge n. 4 all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Ci siamo attivati immediatamente, poco fa sono stati presentati alla Presidenza degli emendamenti sia sul progetto di legge n. 4 che n. 5 ed il Presidente della I^a Commissione ha letto la relazione sul progetto di legge n. 4. A questo punto chiedo al collega Marzari se è disponibile a ritirare il progetto di legge n. 5, in modo da poter discutere il relativo testo sostitutivo.

La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Già l'altra volta, quando avevamo affrontato il problema, avevo detto che si era individuato in Commissione un testo sul quale poteva esserci una nostra convergenza, peraltro credo che sia indispensabile procedere alla distribuzione di questo testo, – proprio in questo momento ci viene consegnato –, perché i colleghi possano prendere atto di qual è il nuovo contenuto della proposta. Per quanto ci riguarda siamo disponibili a ritirare il disegno di legge per convergere su questo testo unitario. Ci riserviamo di prendere la parola per argomentare questa adesione.

PRESIDENTE: Mi pare che ci sia la disponibilità, anche perché gli emendamenti sono stati firmati da lei e dal suo gruppo, li stiamo distribuendo, cons. Marzari. Siamo in discussione generale. Qualcuno intende prendere la parola?

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Kolleginnen und Kollegen! Dieser Begehrensgesetzentwurf ist aus verschiedener Hinsicht problematisch und zwar in erster Linie deshalb, weil wir ja bekanntlich mit dem

Problem konfrontiert werden, daß ein Staatsgesetz die neue Figur des Friedensrichters vorsehen wird, nämlich die Figur des – ich muß es in italienisch sagen, weil es zwei verschiedene Figuren sind: "giudice di pace", der den bisher üblichen "giudice conciliatore" zu ersetzen hat. Im Deutschen laufen beide Begriffe unter demselben Namen "Friedensrichter". Aber es ist natürlich etwas verschiedenes. Ich muß hier ja nicht die verschiedenen Aspekte und die verschiedenen Zuständigkeiten der Figur, die jetzt auf Staatsebene durchgeführt werden soll oder in Kraft treten soll, erklären, das führt vielleicht zu weit. Es ist im Augenblick genug festzuhalten, daß wir unsererseits laut Autonomiestatut, und zwar bereits Autonomiestatut 1948, die Figur des Friedensrichters, des "conciliatore" vorgesehen haben und insbesondere die Ernennung und die Prozedur der Ernennung eben laut Autonomiestatut genau festgelegt haben. Mit anderen Worten: im Gegensatz zu den anderen Teilen Italiens wird bei uns laut Autonomiestatut der Friedensrichter durch Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses ernannt. Nun stellt sich für uns jetzt das Problem, daß wir durch ein Staatsgesetz riskieren, das bereits in der Lesung im Senat genehmigt worden ist und nun in kurzer Zeit in das Abgeordnetenhaus kommt und aller Voraussicht nach noch vor dem Sommer behandelt wird, daß durch dieses Staatsgesetz eben diese Figur des Friedensrichters abgeändert wird und daß praktisch über ein ordentliches Gesetz auch in der Region die Figur des Friedensrichters plötzlich anders wird, aber auch die Prozedur der Ernennung anders sein könnte. Deshalb ist es aus unserer Sicht richtig, wenn wir jede Bemühung unternehmen, bereits bei diesem Staatsgesetz dafür Sorge zu tragen, daß soweit als möglich die Bestimmungen, die wir heute in unserem Autonomiestatut in Punkto Friedensrichter haben, daß diese Bestimmungen auch im neuen Staatsgesetz übernommen werden. Das ist dadurch erfolgt, daß eine Reihe von Abgeordneten, in diesem Falle als Erstunterzeichner die Senatoren der Volkspartei, versucht haben, einen Abänderungsantrag im Staatsgesetz einzubringen und dieser Abänderungsantrag ist auch in der Zwischenzeit vom Senat genehmigt worden. Das heißt mit anderen Worten, daß die wesentlichen Bestimmungen, die heute im Autonomiestatut hinsichtlich des Friedensrichters vorgesehen sind, auch in der neuen Figur des Friedensrichters in ordentlichem Gesetz vorgesehen sind.

Nun ergibt sich allerdings für unsere Region der sonderbare Zustand, daß bei einer Verabschiedung des ordentlichen Gesetzes de facto die Bestimmungen des Autonomiestatutes sozusagen als überholt scheinen könnten, was zur Folge hätte, daß eine de-facto-Abänderung des Autonomiestatutes durch ein ordentliches Staatsgesetz erfolgt. Das ist etwas, was uns natürlich in keiner Weise Freude bereitet und das ist auch etwas, was wir in dieser Form nicht zulässig finden können. Denn, wie Sie wissen, Autonomiestatut = Verfassungsgesetz, ordentliches Gesetz = eben eine Rechtsquelle, die entsprechend darunter liegt. Es ist deshalb tatsächlich problematisch, inwieweit wir selber als Regionalrat tätig sein sollten und wieweit wir hier auf Abänderungen unseres Autonomiestatutes, auf indirekte Abänderungen, bestehen sollten.

Nun muß man aber die Kehrseite der Medaille auch betrachten und die sieht folgendermaßen aus: Wenn wir im derzeitigen Staatsgesetz es uns einfach leichtmachen würden und gar nichts dazu sagen würden, so könnte es geschehen – auch heute noch –, daß in der Abgeordnetenkammer ein Gesetz verabschiedet wird, das diesen Abänderungen, die im Senat durch unsere Parlamentarier erreicht worden sind, in irgendeiner Weise wieder rückgängig gemacht würden. Dann hätten wir tatsächlich die Situation, daß wir auf der einen Seite zwar das Autonomiestatut haben, aber auf der anderen Seite unsere Zuständigkeiten in Punkto Friedensrichter de facto ausgehöhlt wären, weil eben das Staatsgesetz ja auch für unsere Region wirksam wird.

Deshalb scheint uns der Weg richtig zu sein, daß wir über diesen Begehrensgesetzentwurf einen Beitrag leisten, möglichst konkret all die Erfordernisse

einzubauen, die wir eben in unserem Autonomiestatut für den Friedensrichter bereits vorgesehen haben, damit im Staatsgesetz soweit als möglich unsere Figur und insbesondere unsere Ernennungsprozedur gewährleistet ist.

Aber – und das möchte ich in aller Klarheit sagen – das darf auf keinen Fall heißen, daß wir uns damit die Möglichkeit verbauen oder indirekt akzeptieren, daß durch ein ordentliches Gesetz ein Verfassungsgesetz aufgelöst oder praktisch außer Kraft gesetzt werden kann. Deshalb scheint es mir zwar richtig, daß wir diese Abänderung, wie von uns vorgeschlagen worden ist, machen. Sie ist auch ergänzend zu der Gesetzesabänderung unserer Senatoren, denn es sind zwei Punkte, die insbesondere die Überwachung der Provinzen bei der Ausübung der Tätigkeit der Friedensrichter betrifft, das ist im Staatsgesetz nicht drinnen, das haben wir in unserem Begehrgesetzentwurf dabei. Aber auf der anderen Seite scheint mir, daß wenn wir auch diesen Weg gehen, wir auf jeden Fall dafür Sorge tragen müssen, daß wir auch die Figur des Friedensrichters dann entsprechend über das Autonomiestatut definieren und daß wir Wege finden, daß unsere Figur nicht ausschließlich durch ein ordentliches Gesetz ersetzt wird. Es könnte theoretisch sogar folgendes zutreffen, zumal ja das ordentliche Gesetz zwar den Friedensrichter auch in der Region einführt, daß dadurch aber der Friedensrichter, der im Autonomiestatut vorgesehen ist, auch praktisch nicht abgeschafft ist. Es könnte somit sogar zutreffen, daß wir hier zwei Figuren hätten, daß wir den über den Staat ernannten, gewählten oder wie auch immer bestimmten Friedensrichter haben und auf der anderen Seite aber unsere Figur damit nicht abgeschafft ist. Wenn dies zutrifft, dann gibt es eine Überschneidung von Kompetenzen riesiger Art und es ist wahrscheinlich undenkbar, daß wir diese Situation für lange Zeit hinnehmen können. Tatsache bleibt aber, daß wir uns als Volkspartei zumindest äußerst schwer täten, eine Abänderung des Statutes über ein ordentliches Gesetz einfach nur hinzunehmen. Das ist die eigentliche Problematik und deshalb glaube ich, daß es gut ist, wenn wir alles dazu tun, daß die neue Figur des Friedensrichters, so wie vom Staatsgesetz vorgesehen, möglichst dem entspricht, was wir heute bereits im Autonomiestatut zu diesem Thema vorgesehen haben und daß wir anderen Seite aber die rechtlichen Möglichkeiten wahrnehmen, um zu verhindern, daß das ordentliche Gesetz das Autonomiestatut außer Kraft setzt. Da ist zu überlegen, ob wir nicht tatsächlich, um kohärent zu sein, auch die Abänderung des Autonomiestatutes verlangen müssen, damit die Figur des Friedensrichter, so wie vom Staat jetzt vorgesehen, jetzt auch in das Autonomiestatut übertragen werden kann. Eine große Problematik, denn wir ändern ganz bestimmt nicht gerne das Autonomiestatut ab, aber hier könnte es zutreffen, daß wir dazu gezwungen sind.

(Colleghe e colleghi! Il presente voto presenta alcuni lati dubbi ed oscuri, fatto dovuto principalmente alla circostanza che ci troviamo di fronte ad una legge nazionale che introduce una nuova figura, quella del giudice di pace, che si sostituisce a quella del giudice conciliatore (uso anche nella mia lingua la terminologia italiana, poiché in tedesco le due parole coincidono). Si va ad introdurre quindi una nuova figura nell'ordinamento giudiziario che però si discosta alquanto dalla precedente figura del giudice conciliatore. Ma non voglio approfondire ora, in questa sede, i vari aspetti e le diverse attribuzioni di questa nuova figura introdotta a livello nazionale nell'ordinamento giudiziario, in quanto non voglio dilungarmi oltremodo. Al momento basti osservare che noi avevamo previsto nello Statuto di autonomia, e più precisamente già nello Statuto del '48, la figura del giudice conciliatore, ed in particolare la procedura e le modalità per la sua nomina. In altre parole: a differenza di quanto avviene in altre parti d'Italia, il giudice conciliatore da noi viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ora, attraverso questa nuova legge nazionale che è già stata approvata in Senato e che presto verrà vagliata (forse ancora prima della pausa estiva) dalla Camera dei Deputati, noi corriamo il pericolo

che venga modificata, con legge ordinaria, la figura del giudice conciliatore e che, di conseguenza, cambi improvvisamente anche nella nostra Regione la figura del giudice conciliatore, come anche la procedura circa la sua nomina. Per queste motivazioni riteniamo opportuno adoperarci il più possibile, affinché, già nella legge nazionale, vengano applicate le norme di cui disponiamo in forza dello Statuto di autonomia sui giudici conciliatori. Ci sono già stati alcuni tentativi in questo senso, che si sono tradotti nella presentazione da parte di alcuni deputati, e nella fattispecie di alcuni senatori SVP in qualità di primi firmatari, di un emendamento alla legge nazionale, il quale è stato poi approvato in sede di Senato. In altre parole, si verrebbe far sì che le norme sostanziali previste dal nuovo Statuto di autonomia in materia di giudice conciliatore, venissero ora applicate anche alla nuova figura di giudice di pace.

Ora potrebbe però anche accadere che attraverso l'approvazione di una legge ordinaria le norme dello Statuto sarebbero di fatto ormai superate. Ciò avrebbe come conseguenza logica che, di fatto, si arriverebbe ad una modifica dello Statuto di autonomia con semplice legge ordinaria. Questa circostanza non ci rallegrerebbe di certo e sicuramente non la potremmo accettare se non a grande malincuore. Come sapete, lo Statuto di autonomia abbisogna di una legge costituzionale per essere modificato, mentre la legge ordinaria ricopre un rango inferiore. Per questa ragione, mi chiedo se sia opportuno che il Consiglio regionale intraprenda veramente qualcosa e se sia forse più opportuno insistere su modifiche, anche indirette, del nostro Statuto di autonomia.

Bisogna però anche considerare il rovescio della medaglia: se scegliessimo la strada più facile e non intraprendessimo nulla per modificare la legge nazionale, potrebbe succedere — e questo potrebbe verificarsi anche tra breve — che alle Camere venga approvata una legge che vanifica di fatto i risultati raggiunti dagli emendamenti dei nostri parlamentari. Allora avremmo il paradosso che da una parte ci sarebbero effettivamente le norme dello Statuto di autonomia in vigore, mentre dall'altra le nostre competenze in materia di giudice di pace sarebbero di fatto crollate, in quanto la legge nazionale verrebbe applicata anche nella nostra regione.

Per questa ragione ci sembra importante che, attraverso il presente voto, si dia un nostro contributo affinché vengano accolte anche nella legge nazionale tutte le rivendicazioni che erano già state a suo tempo recepite nello Statuto di autonomia, e vengano garantite anche in futuro le nostre competenze in materia di giudice di pace e relativa nomina.

Tuttavia vorrei ribadire con assoluta franchezza che ciò non deve significare che noi verremmo privati di un nostro diritto oppure che intendiamo accettare indirettamente che una legge ordinaria abolisca una legge costituzionale e la privi di efficacia. Per questo, da un lato, mi sembra importante introdurre la modifica che è stata da noi proposta alla legge nazionale e che integra anche gli emendamenti proposti dai senatori SVP, concernenti in particolare due punti — uno è la vigilanza delle Province sull'attività del giudice di pace (che non è prevista nella legge nazionale e che quindi noi chiediamo nel nostro voto) —; dall'altra mi sembra che, se vogliamo veramente percorrere questa via, dovremo anche adoperarci con ogni mezzo affinché la figura del giudice di pace venga definita ai sensi dello Statuto di autonomia e vengano trovate soluzioni atte a non permettere che la sostituzione di questa figura avvenga esclusivamente con legge ordinaria. Teoricamente potrebbe addirittura accadere che venga introdotta anche nella nostra Regione la figura del giudice di pace, lasciando però inalterata la precedente figura del giudice conciliatore prevista dallo Statuto di autonomia. Si verificherebbe quindi il paradosso che ci troveremo di fronte a due figure, quella del giudice di pace nominato o eletto dallo Stato e quella del giudice conciliatore, non ancora abrogata. Se questo si verificasse, si arriverebbe ad una grave sovrapposizione di competenze, ad una situazione che non potremmo accettare per molto. Rimane il fatto che il gruppo SVP difficilmente accetterà una modifica dello Statuto di autonomia con semplice legge ordinaria. Questo è il problema di fondo e per questa ragione credo sia opportuno intraprendere ogni possibile sforzo affinché questa nuova figura corrisponda il più possibile a quanto

previsto in materia dallo stesso Statuto di autonomia. Dall'altra, dovremmo sfruttare le possibilità giuridiche a nostra disposizione, onde evitare che una legge ordinaria annulli delle norme statutarie. Dobbiamo quindi valutare se effettivamente, per essere coerenti, non sia forse più opportuno chiedere una modifica dello Statuto di autonomia, affinché la figura del giudice di pace, così come prevista dalla legge nazionale, possa essere applicata anche ai sensi della relativa norma dello Statuto di autonomia. Ciò rappresenta sicuramente un grosso problema, poiché noi non modifichiamo certamente volentieri lo Statuto, ma in questo caso forse ci vedremo costretti.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich weiß nicht, ob der Regionalrat im Bilde ist, also über die Unterlagen verfügt von dem, was der Senat beschlossen hat und was jetzt bei der Abgeordnetenkommission liegt. Diese Unterlagen hat anscheinend niemand. Der Senat hat nämlich auf Vorschlag – wie Brugger kurz geschildert hat – von Riz, Rubner, Sanna, Vettori, Postal, Kessler und Bertoldi u.a. in das Gesetz, das der Senat dann verabschiedet hat, das eingefügt, was hier beim ersten Absatz vom Art. 1 vorgeschlagen wird, bzw. daß der Präsident des Regionalausschusses den neuen Friedensrichter ernannt und dann auch die Pflicht zur Kenntnis beider Sprachen hat. Nicht eingefügt hat er aber die anderen Dinge, die mehr organisatorischer Art sind und die im Senat dann unter anderem auch vorgeschlagen worden sind. Zum Beispiel hat Boato, Corleone Vorschläge eingebracht, was die Aufsicht betrifft. Jedenfalls ist in dem vom Senat genehmigten Gesetz bereits das Wesentliche drinnen.

Ich weiß nicht, ob Riz, Rubner oder wer immer, im Senat diese heikle verfassungsrechtliche Frage aufgeworfen hat. Aber wir wissen, daß diese Bestimmungen, womit die Region eine Befugnis hinsichtlich des untersten Richters erhalten hat, mit dem alten Autonomiestatut eingeführt worden ist; gehört also gewissermaßen zu dem, was Italien zur Erfüllung des Pariser Vertrages anerkennt. Und wenn nun anstelle des sogenannten Schlichtungsrichters der sogenannte Friedensrichter eingeführt wird, so ist das etwas anderes als das, was im Autonomiestatut vorgesehen ist. Wenn wir in Österreich, in Deutschland oder auch in Spanien wären, um bei einer lateinischen Nation zu bleiben, würde in diesem Fall das Parlament einfach sagen, gerade weil die beiden Figuren unvereinbar sind: Ja, da muß man gleichzeitig auch dieses Autonomiestatut ändern; wenden wir halt gleichzeitig diese Prozedur einer Verfassungsänderung an, womit ja die Region in diesem Fall einverstanden wäre. Aber sie muß gemacht werden. Es kann nicht zuerst das gewöhnliche Gesetz in Kraft treten, womit alles umgewandelt wird, wo diese neue Figur auch in der Region eingeführt wird und lassen wir einmal vorläufig das Autonomiestatut links liegen, man wird es schon einmal abändern! Es braucht einfach, um in der Region den eigentlichen, neuen Friedensrichter einzuführen, eine Abänderung des Autonomiestatutes. Man kommt nicht darum herum. Wenn jetzt der Regionalrat sagt: wir schlagen einen Verfassungsgesetzesentwurf vor, so wie es jetzt notwendig erscheint und schlagen gleichzeitig noch Änderungen am ordentlichen Gesetz vor, das in der Kammer vorliegt (es müßte geändert werden im Vergleich zu dem, was der Senat bereits beschlossen hat), also wir schlagen beides vor, dann wird das Parlament zur Kenntnis nehmen, daß der Regionalrat gesagt hat: Bitte ändert einmal das sich unterwegs befindliche Staatsgesetz, bringt es auf den Stand, damit es dem entspricht, was wir uns vorstellen und macht dann auch eine Änderung am Verfassungsgesetz. Aber letztere ist ein Ding für sich und kann selbstverständlich auch getrennt erfolgen, kann sogar auch später einmal erfolgen und wir wissen wohl, was das heißen würde. Später einmal kann auch sein: erstens nie, zweitens wissen wir, es könnte nicht in dieser Legislaturperiode des Parlamentes erfolgen, aber dann kommt sicher eine Neuordnung der Regionalstruktur Italiens, wo man ziemlich alle Regionen gleich behandeln

wird, gleich gut ausstatten wird und wo dann eher die Gefahr bestehen würde, daß wir, ich sage die Region Trentino-Südtirol und die autonomen Provinzen, einiges was als Privileg hingestellt wird, verlieren würden, meinerwegen auch noch irgendeine Zuständigkeit dazubekommen könnten, aber einiges verlieren würden, was nicht in den Gesamtrahmen hineinpaßt. Denn das Parlament hat ja bereits im Februar 1987 zwei Resolutionen gefaßt, in denen es heißt: sobald Österreich die Streitbeilegungserklärung vor den Vereinten Nationen abgegeben hat, muß das Autonomiestatut revidiert werden. Das hat das Parlament beschlossen.

Ich bin daher der Ansicht, daß der Regionalrat heute nur die Änderung des Verfassungsgesetzes, des Autonomiestatutes, beschließen sollte, so wie wir sie uns vorstellen, in Anpassung an diese neue Figur. Alles andere ist Sache des Parlamentes. Der Senat hat schon einmal beschlossen, schon im gewöhnlichen Gesetz auch hinsichtlich der Region Trentino-Südtirol diese Anpassung vorzunehmen. Wenn er es so beschließt, wird man sich irgendwie dem nicht widersetzen. Aber das Parlament kann nicht den Standpunkt zur Kenntnis nehmen, daß die Region einverstanden ist, daß inzwischen einmal das Staatsgesetz mit dieser Anpassung seinen Lauf haben soll, ohne daß man das Autonomiestatut anrührt, denn dadurch würde das Autonomiestatut durch dieses Staatsgesetz außer Kraft gesetzt. Da kann man tun, was man will. Wenn das Gesetz so in Kraft tritt, wie es jetzt schon vom Senat beschlossen worden ist, wird das Statut ohne verfassungsrechtliche Prozedur außer Kraft gesetzt. Das würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Wir haben Erfahrungen genug in dieser Hinsicht, wie auf diese "sanfte" Art und Weise Autonomiebestimmungen außer Kraft gesetzt werden, sei es durch Urteile, sei es durch Bestimmungen, womit die Region Trentino-Südtirol den Normalregionen gleichgestellt wird.

Wir haben hier schon einmal einen Beschluß – damals hat es schnell, schnell geheißsen – am 15. November 1990 gefaßt, wo es heißt: Da Senatoren der Region bereits Abänderungsvorschläge gemacht haben, damit das Autonomiestatut eingehalten wird, wird der Präsident des Regionalrates und des Regionalausschusses verpflichtet, sich im Parlament einzusetzen, damit die Art. 94, 95 und 96 des Autonomiestatutes aufrecht erhalten bleiben, also eingehalten werden. Damals hat es geheißsen: im Sinne eines Verfassungsgesetzes, einer verfassungsrechtlichen Änderung.

Eigentlich könnte auch dieser Beschluß genügen. Aber wenn jetzt wirklich noch einmal irgendein Begehrensantrag verabschiedet wird, dann muß es meiner Ansicht nach ein Begehrensantrag auf die Änderung des Autonomiestatutes sein, so daß das Parlament zur Kenntnis nehmen muß, daß wir den Standpunkt einnehmen, daß das Autonomiestatut gleichzeitig geändert werden muß und nicht links liegengelassen werden kann, ignoriert werden kann und inzwischen ein gewöhnliches Staatsgesetz in Kraft tritt, das auf jeden Fall das Autonomiestatut abändert. Das Parlament könnte es dann so auslegen, daß wir uns auch abfinden, daß inzwischen das Staatsgesetz in Kraft gesetzt wurde, ohne daß man das Autonomiestatut abgeändert hätte. Nach meinem Vorschlag würde das Parlament dann entscheiden, aber es würde dann wenigstens wissen, daß die Region den Standpunkt einnimmt, daß das Autonomiestatut gleichzeitig abgeändert werden muß und daß das eine *conditio sine qua non* ist, um das Staatsgesetz in Kraft zu setzen. Dann würde auch nicht die Gefahr bestehen, die der Präsident des Regionalausschusses geltend macht: Ja, aber dann müssen wir vielleicht, wenn es gut geht, ein, zwei Jahre warten.

Wie gesagt, überall auf der Welt würde das Parlament in einer solchen verfassungsrechtlichen Lage sagen: gut, wir wollen selbstverständlich den Friedensrichter in ganz Italien gleichzeitig einführen und nicht nur Italien minus Trentino-Südtirol, bis wir ein Verfassungsgesetz gemacht haben. Man müßte nur einfach gleichzeitig, wie es immer wieder in Österreich und in der Bundesrepublik und auch anderswo geschieht, im selben Gesetz ein, zwei Artikel mit der verfassungsrechtlichen Prozedur, damit es als Verfassungsgesetz gilt,

genehmigen. Das geht in einem mit demselben Gesetz. Es braucht halt die zwei Abstimmungen und da dürfte bestimmt die Mehrheit erreichbar sein, denn alle sind der Ansicht, daß der Friedensrichter überall eingeführt werden muß. Die Region hat auch nichts dagegen, daß anstelle des Schlichtungsrichters dieser Friedensrichter eingerichtet wird und da ist eben für die zwei Artikel eine eigene Prozedur in der Abstimmung notwendig. Deswegen bin ich der Ansicht, daß wir da nicht, wenigstens was den Regionalrat betrifft, nicht dem Parlament einen billigen Vorwand liefern sollten, daß inzwischen dieses Staatsgesetz laufen soll und das andere wird schon kommen.

(Non so se il Consiglio regionale sia a conoscenza o abbia a portata di mano il disegno di legge approvato dal Senato e che ora giace in attesa di approvazione alla Camera dei Deputati. Qui nessuno sembra essere in possesso del relativo testo di legge. Il Senato, su proposta dei senatori Riz, Rubner, Sanna, Vettori, Postal, Kessler, Bertoldi e altri — come ha giustamente riferito il cons. Brugger —, ha inserito nel disegno di legge da lui approvato, le disposizioni che qui sono previste al primo comma dell'art. 1, ovvero che il nuovo giudice di pace venga nominato dal Presidente della Giunta regionale e debba essere a conoscenza delle due lingue. Tuttavia non vi ha inserito le altre disposizioni che sono prevalentemente di natura organizzativa e che poi sono state oggetto di emendamenti alla Camera dei Deputati. I parlamentari Boato e Corleone hanno presentato, per esempio, delle proposte relative alla vigilanza. Comunque nel disegno di legge approvato in Senato sono contenute quasi tutte le disposizioni più importanti.

Non so se il senatore Riz o Rubner o altri, abbiano sollevato in Senato il delicato problema di tipo costituzionale che ora andrò ad illustrarvi. Questa norma, con la quale alla Regione è stata attribuita competenza in materia di giurisdizione minore, è stata — come è noto — introdotta ancora con il vecchio Statuto di autonomia e rientra dunque, in qualche modo, tra quelle istanze a cui l'Italia deve dare attuazione in forza dell'accordo di Parigi. Se ora si vuole introdurre al posto del giudice conciliatore questo nuovo giudice di pace, allora questa figura non coincide più con quanto previsto dallo Statuto di autonomia. Se noi fossimo in Austria, in Germania o anche in Spagna (per rimanere in un paese latino), il Parlamento, constatato che queste due figure sono tra loro inconciliabili, si impegnerebbe a dire: contemporaneamente a questa legge va modificato anche lo Statuto di autonomia; dobbiamo quindi applicare nello stesso tempo anche la procedura di modifica costituzionale. La qual cosa troverebbe senz'altro anche il consenso della Regione. Ma è questa la procedura che dobbiamo assolutamente seguire. Non possiamo in nessun caso fare entrare in vigore la summenzionata legge nazionale che modifica completamente la situazione di fatto e introduce anche nella nostra Regione la figura del giudice di pace, senza opporci a ché si lasci nel frattempo inalterato lo Statuto di autonomia, in attesa che venga approvata una successiva modifica costituzionale. Per introdurre anche in Regione il giudice di pace, è assolutamente necessaria una modifica dello Statuto di autonomia. Non si può fare altrimenti. Se ora il Consiglio regionale dice: noi proponiamo una legge costituzionale, perché ci sembra la cosa più opportuna, nonché modifiche alla legge ordinaria giacente alla Camera dei Deputati (che andrebbe modificata rispetto al testo approvato dal Senato), se dunque proponiamo queste due cose, allora il Parlamento potrebbe interpretare la volontà del Consiglio regionale nel senso che venga in primo luogo modificata la legge nazionale in trattazione, in modo che corrisponda alle nostre esigenze, e che venga poi introdotta in un secondo momento una modifica costituzionale. Ma quest'ultima è una cosa a sé e potrebbe anche seguire un iter separato; potrebbe dunque essere richiesta in un momento successivo. E noi sappiamo che cosa ciò significherebbe. "In un secondo momento" potrebbe anche dire: primo: mai, secondo: in un'altra legislatura. Ma sappiamo che è alle porte il riordino dell'assetto regionalistico italiano, con il quale si vogliono mettere sullo stesso piano tutte le Regioni italiane, concedendo a tutte la stessa dotazione finanziaria, con il pericolo che ci vedremmo costretti a rinunciare ad alcuni

dei cosiddetti privilegi concessi alla nostra Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, privilegi che non rientrano nelle previsioni—quadro, anche se magari dall'altra ci verrebbe riconosciuta qualche altra nuova competenza. Non dimentichiamo che il Parlamento ha già adottato due risoluzioni nel febbraio del 1987 nelle quali esso afferma che non appena l'Austria avrà concesso la quietanza liberatoria davanti alle Nazioni Unite, ci dovrà essere una rivisitazione dello Statuto di autonomia. Questo è quanto ha deciso il Parlamento.

Io sono dell'avviso che il Consiglio regionale oggi possa solo decidere la modifica costituzionale dello Statuto di autonomia, in modo da armonizzare le disposizioni ivi contenute con questa nuova figura giurisdizionale che si va ad introdurre. Tutto il resto è compito del Parlamento. Il Senato ha già deciso, nella legge nazionale, che si attiverà per far coincidere anche nella Regione Trentino—Adige queste due figure. Se così ha deciso, noi non ci opporremo di certo a tale decisione. Tuttavia non possiamo permettere che il Parlamento prenda atto della decisione del Consiglio regionale di fare applicare nel frattempo la legge nazionale (la quale contiene tra l'altro anche la disposizione di far coincidere le due figure), senza che dall'altra venga però modificato lo Statuto di autonomia; in tal modo alcune disposizioni dello Statuto di autonomia verrebbero abrogate con semplice legge ordinaria. E questa è la realtà, che la si voglia accettare o meno! Se ora la legge entra in vigore nella versione approvata dal Senato, le relative norme dello Statuto perderanno efficacia senza alcuna procedura di tipo costituzionale. Io starei molto attento a non creare un tale precedente. Abbiamo già avuto modo di verificare innumerevoli volte come le nostre norme autonomistiche vengano abrogate in maniera subdola, con sentenze o con leggi che pongono la Regione Trentino—Alto Adige sullo stesso piano delle altre regioni a statuto ordinario.

Il 15 novembre 1990 abbiamo approvato con grande urgenza una mozione nella quale si diceva che i Senatori della nostra Regione avevano presentato degli emendamenti alla legge nazionale, affinché venisse rispettato lo Statuto di autonomia, e nella quale si impegnava il Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale ad attivarsi in Parlamento affinché gli articoli 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia venissero salvaguardati e rispettati. A tale riguardo, allora si era parlato di una legge costituzionale, quindi di una modifica costituzionale.

A dire il vero, avrebbe potuto essere sufficiente quella mozione. Ma se ora ci apprestiamo a presentare un voto di questo tenore, allora dovrà trattarsi necessariamente di un voto tendente a modificare lo Statuto di autonomia, in modo che il Parlamento prenda atto della nostra posizione, ovvero che chiediamo che contemporaneamente a questa legge venga modificato, con procedura di modifica costituzionale, anche lo Statuto di autonomia. Noi riteniamo infatti che non si possa attendere ancora o temporeggiare, mentre nel frattempo entra in vigore una legge nazionale che apporta comunque delle modifiche al nostro Statuto. Il Parlamento potrebbe infatti interpretare questa nostra posizione nel senso di un'accettazione dei fatti, di una resa; di conseguenza la legge nazionale entrerebbe in vigore senza che peraltro siano state apportate modifiche allo Statuto stesso. Sulla base della mia proposta spetterebbe comunque al Parlamento la decisione ultima sulla questione, ma almeno questi saprebbe esattamente qual'è la posizione della Regione, ovvero che contemporaneamente a questa legge noi chiediamo anche una modifica allo Statuto di autonomia e che questa è una "conditio sine qua non" per l'entrata in vigore della legge nazionale. In tal modo non correremmo il pericolo evidenziato dal Presidente della Giunta regionale, ovvero che a causa di questa procedura si aspetti forse uno, due anni.

Come ho già detto, in qualsiasi altra parte del mondo il Parlamento, trovandosi di fronte a siffatto problema di tipo costituzionale, avrebbe detto: ebbene, noi intendiamo introdurre su tutto il territorio nazionale la figura del giudice di pace, non escluso il Trentino—Alto Adige, il quale attende una sua legge costituzionale. Per far ciò, sarebbe solamente necessario, come avviene anche nella Repubblica Federale Tedesca o in Austria o altrove, approvare nella stessa legge uno o due articoli, secondo la procedura prevista per le leggi costituzionali. Questo lo si potrebbe fare nella

stessa legge. Sarebbe necessaria solo la doppia votazione da parte delle Camere che sicuramente approverebbero a maggioranza, in quanto sono tutti d'accordo che la figura del giudice di pace venga introdotta sul tutto il territorio nazionale. La Regione del resto non ha nulla in contrario che il giudice di pace sostituisca la precedente figura del giudice conciliatore; comunque sarebbe obbligatoria la doppia votazione solo per i due articoli in causa. Per queste ragioni sono dell'avviso che non dovremmo fornire al Parlamento una buona scusa per introdurre nel frattempo una legge nazionale e lasciare che si decidano in un secondo momento le altre cose da fare.)

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Wir sind in der Generaldebatte zum neuen Begehrgesetzentwurf. Als Nächster hat sich der Abg. Marzari zu Wort gemeldet. Vorgemerkt haben wir den Abg. Tribus.
Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

Siamo in discussione generale sulla nuova versione del Voto. Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Marzari, e successivamente il cons. Tribus.

Prego, cons. Marzari. A Lei la parola. Ne ha facoltà.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Credo che sia certamente giustificata l'attenzione che viene prestata a questo argomento, un'attenzione che va al di là del merito per toccare gli aspetti più strettamente istituzionali, con riferimento allo Statuto. In realtà, quando da parte nostra abbiamo pensato ad una proposta su questa materia, avevamo ritenuto possibile una difesa sic et simpliciter della figura prevista dallo Statuto, che era quella del giudice conciliatore, scrivendo nel testo di modifica della legge nazionale ordinaria che istituisce il giudice di pace, che vi era un passaggio di competenze professionali pari pari tra il nuovo giudice di pace e quella che era la figura preesistente garantita dallo Statuto.

Abbiamo poi compreso che questa operazione non era fattibile, perché l'innovazione che veniva introdotta con la nuova legge ordinaria mutava sostanzialmente le competenze di questo grado della magistratura al punto da richiedere caratteristiche diverse ai soggetti che verranno chiamati a ricoprire la funzione dei giudici di pace rispetto ai giudici conciliatori. Quindi vi era un sostanziale passaggio di rango: venivano fortemente ampliate le competenze e quindi non c'era alcuna possibilità di fare coincidere le competenze del giudice di pace con quelle del giudice conciliatore, pertanto abbiamo esaminato delle ipotesi subordinate.

Queste ipotesi subordinate partono da un giudizio positivo su questa novità, perché il giudice di pace è una figura che tiene conto dello stato attuale della giustizia, dell'affollamento di cause e di questioni che vengono portate davanti al giudice ed è, per unanime riconoscimento anche degli esperti, una soluzione che può realmente comportare un miglioramento della gestione della giustizia, quindi è giusto ed è positivo che sia stata introdotta questa nuova figura.

Allora è importante che anche nella Regione Trentino-Alto Adige ci si possa avvalere subito di questa innovazione. E' evidente che per non subire una modifica delle nostre potestà autonomistiche attraverso una legge ordinaria bisognerebbe conquistare e strappare prima una modifica dello Statuto e poi agire sulle leggi ordinarie, per fare in modo che siano coerenti con lo Statuto.

Tutti noi però sappiamo quale sia la difficoltà di porre mano allo Statuto ed i tempi che questa operazione richiede, allora pensiamo che sia possibile muoverci con un atteggiamento di responsabilità circa il merito della materia ed anche circa la necessità di salvaguardare le nostre competenze, muovendoci contemporaneamente su due fronti: da un lato l'approvazione oggi di un testo che chiede e propone in concreto una modifica dello Statuto, affinché vengano acquisite queste novità nel merito della materia e contemporaneamente una proposta di modifica della legge ordinaria che sia coerente con la proposta di modifica statutaria. In tal modo si va sostenere quanto proposto, magari non sempre in modo unitario e convinto, da quella che viene chiamata "Delegazione parlamentare" di questa Regione alla Camera ed al Senato, quando si è discusso di questa materia.

Bisogna anche dire che rispetto a nostre iniziali sensazioni di un procedere a rilento nell'esame di questa materia, ci troviamo invece di fronte ad un esame che è abbastanza veloce, tant'è che la Commissione in sede parlamentare sta già esaminando le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, quindi c'è una conferma dell'urgenza con la quale questo argomento viene trattato in sede parlamentare.

Allora non possiamo...

(Interruzione)

MARZARI: No, qui c'è un testo molto più recente che va oltre gli emendamenti Rubner, Boato, eccetera...

(Interruzione)

MARZARI: In relazione a questa relativa velocità con la quale si esaminano le cose in sede parlamentare, è chiaro che non possiamo arrivare dopo e quindi è importante che riusciamo ad esaurire oggi questa discussione ed approvare due testi che abbiano una loro coerenza, che non siano contraddittori l'uno con l'altro, anche se sappiamo – questo dobbiamo dircelo – che probabilmente prima andrà avanti il disegno di legge ordinario e dopo sarà discusso e speriamo anche approvata la modifica statutaria. Però da parte nostra mi pare che vi sia una coerenza nel muoverci su tutti e due i binari.

L'altra possibilità, cioè quella di rimanere fermi unicamente sul piano della modifica costituzionale, mi pare che ci porterebbe al rischio che intanto il disegno di legge nazionale venga approvato, per cui ci troveremmo di fronte all'impossibilità di applicare la riforma da un lato e dall'altro con la presenza dei giudici conciliatori, che verrebbero ad avere competenze che ormai non sono più previste nell'ordinamento.

Mi pare quindi che sia un dato di responsabilità e di buon senso e non contenga alcuna sottovalutazione del problema della difesa delle nostre competenze autonomistiche, se ci muoviamo nel modo che ho detto prima e che mi pare sia stato accolto in sede di Commissione ed anche dalla Giunta regionale.

Il testo sul quale siamo d'accordo di procedere fa salva la competenza della Regione riguardo alla nomina, pur tenendo conto di un passaggio che è quello della deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, perché si tratta di una fattispecie diversa rispetto a quella del giudice conciliatore. Viene introdotto inoltre il criterio dei ruoli locali del personale, in maniera tale da sottrarre questa nuova magistratura alla elefantiasi dei ruoli nazionali, quindi alla possibilità posti non coperti ed alla conseguente disfunzione nel modo di operare. Oltre alla difesa della prerogativa circa il bilinguismo – e qui colgo subito l'occasione per dire che siamo d'accordo sull'inserimento di un emendamento che ha proposto

il collega Valentin in merito ai ladini, laddove questa nuova magistratura interessa il territorio ladino – c'è l'introduzione dell'articolo che riguarda la vigilanza, che non compare nel testo approvato dal Parlamento e si prevede la possibilità di istituire distinti uffici del giudice di pace, a difesa di una nostra particolarità riferita allo spezzettamento delle comunità urbane ed alla difficoltà del nostro territorio.

Mi pare quindi che vi sia una difesa degli obiettivi che avevamo inserito nel testo iniziale, che abbiamo riconosciuto non essere percorribile, peraltro la nuova stesura del provvedimento va a confermare ed a rafforzare una scelta che, con qualche difficoltà, è già stata approvata da un ramo del Parlamento e pensiamo possa passare anche nell'altro fino a diventare legge. Va da sé che nel mentre approviamo questo testo vi deve essere da parte del Consiglio regionale e della Regione una grande attenzione a far sì che possa andare avanti anche la proposta parallela, quella che riguarda la modifica statutaria, trattandosi di una questione di principio, ma per noi anche di sostanza, quindi ribadiamo la necessità che entrambi i provvedimenti vadano avanti.

Esprimo in conclusione la nostra adesione al testo che è stato concordato, anche all'emendamento che verrà proposto, attendiamo di vedere la sua articolazione ed auspichiamo che il Consiglio voglia cogliere l'importanza di questa materia ed arrivare oggi stesso all'approvazione di tutti e due i progetti di legge.

PRÄSIDENT: Danke für den Diskussionsbeitrag.

Als Nächster in der Generaldebatte hat sich der Abg. Tribus.

Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie per il Suo intervento.

Il prossimo oratore iscritto ad intervenire in sede di discussione generale è il cons. Tribus.

Prego, Lei ha facoltà di parola.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Vor allem die Ausführungen des Kollegen Brugger haben aufgezeigt, wie komplex und auch wie dubios die ganze Materie ist. Brugger, der ja als brillanter Rechtsanwalt gelten soll, war nicht imstande, die verfassungsrechtliche Klarheit zu schaffen, die man sich eigentlich von ihm erwarten müßte. Er hat sich eigentlich genauso im Dunkeln bewegt und sich an die Materie herangetastet wie die meisten hier im Hause, mit Ausnahme des Kollegen Benedikter, der das Problem ganz eindeutig auf einen Punkt gebracht hat. Mir scheint jetzt wirklich die Frage berechtigt zu sein und die muß beantwortet werden: Wollen wir den Weg gehen, den Benedikter als den einzig richtigen aufzeigt, nämlich auf eine Abänderung des Statutes, auf ein Gesetz, das gleichzeitig auch die entsprechende verfassungsrechtliche Position klärt und somit von vornherein absichert, daß wir nicht statutarische Kompetenzen de facto verlieren, weil wir auf der anderen Seite mit einem Staatsgesetz beglückt werden, das wir zwar inhaltlich alle teilen – so zumindest hat man heraushören können –, aber das eine substantielle Veränderung in der Position der Friedensrichter auch mit sich bringt. Weil die Friedensrichter, die wir als Kompetenzen im Art. 94 haben, sind nicht die Friedensrichter, die heute das Gesetz einführt, weil ja bestimmte Kompetenzen, die bisher Bezirksrichter wahrgenommen haben, ja auf Friedensrichter aus- oder übertragen werden und somit diese, der Region übertragene Kompetenz, der kleinsten richterlichen Instanz doch soweit vergrößert wird, weshalb ja auch der Zweifel aufkommen könnte, ob der Staat überhaupt gewillt ist, soviel Gerichtsbarkeit an die Region abzugeben. Die Frage ist überhaupt nicht geklärt. Wir tun so, als sei es eine Selbstverständlichkeit, daß der Staat

uns Kompetenzen übergibt, weil sie rein von der Namensgebung her ähnlich sind und wir tun so, als seien sie gleichlautend. Aber gleichlautend ist das nicht, weil der Friedensrichter eben damals wirklich etwas anderes war und die grundsätzliche Frage ist wirklich die: Wird der Staat bereit sein, ein Stück ordentlicher Gerichtsbarkeit an die Regionen abzugeben? Die Frage ist nicht geklärt worden, ist auch nicht angedeutet worden, weil wir alle so tun, als müßten wir nur dort bestellen, eine Kompetenz uns unter den Nagel zu reißen, weil sie hier festgeschrieben ist. Aber die Sache ist so klar nicht, weil – und das ist das Problem – eine Sache sind eben die Schlichtungsverfahren, die so Hausstreitigkeiten zu schlichten haben und eine andere Sache sind die neuen Kompetenzen der Friedensrichter, die in die ordentliche Gerichtsbarkeit hineinfallen. Kompetenzen, die uns bisher nicht zustehen. Aber das ist ein eminent-politisches Problem, das angegangen werden muß. Es ist vielleicht richtig, wenn wir so tun als ob. Wir tun so, als könnte man nur bestellen und sagen: bitte, wir interpretieren die jetzige Position der Friedensrichter dahingehend, daß sie den Abänderungen entspricht, die das Staatsgesetz jetzt einführt. Aber wir tun nur so und wissen das nicht. Gerade wenn wir – und da scheint mir, hat Benedikter Recht – nicht auf eine verfassungsmäßige Abänderung drängen, dann scheint es mir evident zu sein, daß wir uns mit dem Staatsgesetz begnügen und somit auf die Kompetenzen des Art. 94 de facto verzichten, wenn nicht die Neudefinition in das Statut Eingang findet. Das scheint mir evident zu sein, weil was im Statut nicht als Kompetenz definiert ist, kann nicht als Kompetenz verwaltet und angeeignet werden, mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten wie z.B. die Sprache, aber das ist auf jeden Fall durch andere Gesetze schon abgedeckt. Daß die Richter in Südtirol die beiden Sprachen beherrschen müssen, ist bereits ausführlich geregelt. Dazu bräuchte es keine Petition ans Parlament, man möge bitte dafür sorgen, daß auch die Friedensrichter diese Zweisprachigkeitspflicht haben müssen, um überhaupt als Richter eingesetzt zu werden. Das ist eine Binsenweisheit, das steht bereits geschrieben und dazu braucht es keine Petition, kein Begehren, weil es ist bereits ein für allemal geregelt und gelöst und somit braucht das gar nicht mehr Gegenstand von Petitionen sein. Es geht also wirklich um mehr. Es geht um die Identifizierung der Kompetenz, also wo die liegt.

Ich habe auch nicht ganz verstanden, Kollege Marzari, ob wir jetzt über zwei Anträge abstimmen. Präsident Andreolli, ich war der Meinung, daß aus diesen beiden Begehrensgesetzentwürfen ein einziger wird. Stimmt das?

(Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Le esposizioni del collega Brugger hanno dimostrato quanto questa materia sia complessa ed intellegibile. Il collega Brugger, che suol essere un avvocato molto brillante, non è stato in grado di chiarire questo quesito dal punto di vista del diritto costituzionale, cosa che a dir la verità ci saremmo aspettati. Si è mosso nel buio e si è avvicinato a tastonando alla materia come la maggior parte dei presenti in Aula, eccetto il collega Benedikter, che ha individuato il problema da un' angolazione ben precisa. Ora più che mai, mi sembra lecita una domanda a cui deve venire data una risposta e cioè se vogliamo intraprendere la strada che il collega Benedikter ci ha indicato, e che appare l'unica possibile, e cioè di modificare lo Statuto ed emanare una legge che chiarisca anche la posizione costituzionale di questa figura e contemporaneamente tuteli fin dall'inizio le nostre competenze statutarie di fatto. Con l'emanazione della legge ordinaria, che per quanto mi è parso di poter capire condividiamo nel merito, subentra una sostanziale modifica della figura e posizione del giudice conciliatore, poiché questa figura, prevista dell'art. 94 dello Statuto, viene sostituita, con la nuova normativa, dall'istituto del giudice di pace chiamato a svolgere funzioni che fino ad ora erano riservate alla competenza dei pretori. Quindi le nuove competenze di questi "giudici minori" verrebbero trasferite alla Regione. Questo trasferimento di competenze potrebbe però far sorgere la domanda, se lo Stato sia d'accordo con la cessione di così tanto potere giurisdizionale alla Regione. Il problema non è

affatto chiaro. Noi ci comportiamo come se fosse una cosa ovvia che lo Stato trasferisca alla Regione delle competenze, solamente perché queste due figure hanno un nome che potrebbe suonare simile, mentre facciamo finta che sia identico e che le loro competenze siano identiche. Si tratta invece di due figure nettamente distinte, perché il giudice conciliatore era un istituzione con competenze e mansioni diverse rispetto al giudice di pace. La domanda fondamentale è quindi se lo Stato sarà disposto a cedere alla Regione una parte del suo potere giurisdizionale ordinario. La domanda non è stata affatto chiarita ed non si è minimamente accennato a darle una risposta. Tutti ci comportiamo come se fosse naturale avanzare la richiesta di un trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione, e come se fosse naturale che lo Stato accettasse questa richiesta. Ma la problematica non è così chiara, perché una cosa è un procedimento di conciliazione ed un'altra cosa sono invece le nuove competenze del giudice di pace che rientrano nella giurisdizione primaria, e che fino ad oggi non ci spettavano. Questo è secondo me un importantissimo problema politico, la cui trattazione non può aspettare. Forse è anche giusto fare finta di niente, e dire semplicemente che l'interpretazione della figura attuale del giudice di pace rispecchia le modifiche previste dalla Legge ordinaria. Conosciamo molto bene le differenze tra le due istituzioni ma facciamo finta di niente. E proprio se noi non insistiamo su una revisione della Costituzione, su di una nuova definizione di questa figura nello Statuto, e mi sembra che in questo senso il collega Benedikter abbia ragione, ci accontentiamo allora di una legge ordinaria, rinunciando de facto alle competenze previste dall'art. 94. Mi sembra che sia abbastanza evidente, poiché quello che nello Statuto non viene definito come competenza non può venire amministrato come tale e non ci si può arrogare un simile diritto, a prescindere forse da alcuni aspetti insignificanti come l'uso della lingua, che in ogni caso è disciplinato e garantito da un'altra legge.

La norma secondo la quale i giudici in Alto Adige debbano conoscere ambedue le lingue, è già stata esaustivamente disciplinata. Non è più quindi necessaria una petizione al Parlamento, affinché si preveda che anche i giudici di pace debbano essere in possesso di questo requisito per poter esercitare la carica di giudice. Si tratta di una verità lapalissiana, poiché quest'aspetto era già stato trattato e la bilinguità è un dato di fatto. Ribadisco quindi che non è necessario alcun intervento presso il Parlamento, nessun voto, che introduca qualcosa che già esiste. Il problema va quindi ricercato altrove: si tratta dell'identificazione delle competenze.

Collega Marzari, non ho ben compreso se ora dobbiamo votare su due testi. Presidente Andreolli, credevo che i due disegni di legge voto fossero stati unificati in un unico testo. E' vero?)

TRIBUS: Non ho capito bene se voteremo due proposte o se ne votiamo una, perché secondo il cons. Marzari dovremmo intraprendere due direzioni, una mirata ad una modifica dello Statuto e l'altra invece, che pare essere la vostra, sulla legge ordinaria. Personalmente ritengo sia pericoloso tentare tutte e due le strade. Il cons. Brugger ha sostenuto invece l'opportunità di votare la proposta tendente ad introdurre nel disegno di legge licenziato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei Deputati, tre o quattro articoli, che sono poi gli articoli dello Statuto, per garantire almeno minimamente la tutela della competenza. Questo però mi pare un po' inutile, perché il testo approvato dal Senato contiene già alcuni articoli che vanno in questa direzione, per cui sarebbe sufficiente che il gruppo di parlamentari della regione Trentino-Alto Adige si attivi affinché anche in sede camerale venga salvaguardata questa ipotesi. Semmai la Regione dovrebbe sostenere l'altra proposta, che è giuridicamente più forte.

Chiedo chiarimenti in tal senso, perché sono state affermate cose diverse. Qual è la via scelta dalla Giunta, vuole volare alto o si accontenta di esprimere un Voto affinché non si dimentichi quanto già approvato dal Senato? Non credo sia importante ripetere quanto già previsto, ma l'impegno della Regione dovrebbe andare in altra direzione, come ho detto prima,

verso il trasferimento della competenza nella nuova forma, cioè nel contenuto e nel merito che adesso hanno i giudici di pace nello Statuto di autonomia.

Prima di assumere la nostra posizione, vorremmo avere delle spiegazioni dal Presidente.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Als Nächster hat sich der Präsident Andreolli zu Wort gemeldet, um einige Erklärungen zu geben.

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere.

Il prossimo che ha chiesto di intervenire è il Presidente Andreolli per dare alcune delucidazioni.

Prego, Signor Presidente.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Ho ritenuto opportuno, anche dopo alcune sollecitazioni, prendere subito la parola, anche se è tradizione che la Giunta si esprima alla fine, per dare alcune informazioni ed alcuni chiarimenti prima di entrare nel merito ed esprimere l'opinione della Giunta.

Ci sono alcune premesse senza le quali non si riesce a capire come va avanti la vicenda.

Lo Statuto, articoli 94, 95 e seguenti, prevede alcune competenze specifiche in materia di giudice conciliatore. Il Parlamento sta per approvare un disegno di legge che modifica profondamente la materia, cancella dall'ordinamento italiano il giudice conciliatore ed introduce la nuova figura del giudice di pace. Riteniamo, come molti altri gruppi politici in quest'aula, che in realtà questo giudice di pace è l'erede storico del giudice conciliatore e che senza una modifica dello Statuto, che recepisca questa nostra figura, verremmo meno al nostro compito istituzionale di salvaguardare le competenze statutarie; questa è la premessa.

A che punto sono i lavori della Camera? Signori, il Senato ha già licenziato un testo, che successivamente è stato modificato dalla Camera. Il testo approvato dalla Camera è già in Senato e la Commissione legislativa competente in sede referente si è già riunita una prima volta ed ha già deciso di fatto, come linea politica, di accettare il testo della Camera, onde evitare continui riesami della questione.

Quindi le informazioni in mio possesso sono queste: entro il mese di giugno, o comunque entro l'estate, il Senato dovrebbe licenziare il testo nella stessa forma della Camera, però non rinunciamo ad esprimere le nostre valutazioni politiche. Allora l'intesa raggiunta in sede di Commissione di fronte ai due testi, uno della Giunta e firmato dai membri della Giunta e l'altro del cons. Marzari, è di convenire su un testo unico nel merito, che è stato distribuito, tendente a modificare il testo ordinario della Camera per confermarlo nella sostanza, apportandone alcune modifiche. Capisco che se l'orientamento in sede romana sarà invece quello di recepire in toto il testo della Camera le nostre proposte resteranno vane, però non rinunciamo ad esprimere le nostre valutazioni.

A minuti vorremmo distribuire nell'identica forma del testo già distribuito ed in vostro possesso, un identico provvedimento, tendente ad esprimere la modifica statutaria. Qui ci sono due posizioni: l'una che dice "non ci interessa al limite quello che fa la Camera o il Parlamento, noi dobbiamo mirare a garantirci statutariamente la competenza" e su questo siamo tutti d'accordo, c'è diversità di valutazione nella seconda fase che dice "fino a quando la Camera non avrà modificato la situazione ed introdotto nell'ordinamento italiano la nuova figura del

giudice di pace anziché quella del giudice conciliatore, non è possibile nemmeno formalmente apportare una modifica allo Statuto", nel senso che lo Statuto non può introdurre nell'ordinamento italiano la nuova figura del giudice di pace, si limita a prendere atto che esiste una nuova figura del giudice di pace e chiede una procedura particolare per la sua nomina, stante le nostre competenze statutarie.

A chi sostiene la tesi che è meglio pensare solo allo Statuto, faccio presente che se la Camera non introduce e non recepisce le proposte che abbiamo fatto – e di fatto sono già state introdotte, per cui questa competenza specifica sulle procedure di nomina momentaneamente non ci viene attribuita, in forza dello Statuto, ma in forza della legge ordinaria dello Stato – ci troveremmo nella situazione singolare in cui lo Statuto non sarebbe operante, perché la legge ordinaria non dice nulla sul Trentino–Alto Adige, ergo anche nella nostra Regione verrebbe introdotta la figura del giudice di pace senza le procedure particolari di nomina. Questo è il timore di chi, come la Giunta, ritiene preferibile, anche se opinabile, la scelta di insistere affinché ci venga riconosciuta subito la competenza specifica, anche se con legge ordinaria, e contestualmente chiedere la modifica dello Statuto piuttosto che dire: "aspettiamo, facciamo subito la modifica dello Statuto ed intanto nella nostra Regione viga la norma come nelle restanti parti d'Italia". Voi sapete che se accadesse questo, si provvederebbe alla nomina del giudice di pace con le procedure ordinarie a Trento e a Bolzano, andando incontro ad enormi difficoltà, perché una volta che il giudice di pace è nominato con le vecchie procedure, bisogna aspettare che decada o che rinunci alla carica per nominarne uno nuovo con le nuove procedure, non si può dichiararlo decaduto ipso facto.

Quindi la linea realistica, ma che non vuole rinunciare alla competenza statutaria, è quella che noi proponiamo e che mi pare anche il cons. Marzari ed altri colleghi convengano: approvare questo progetto di legge, che tende di fatto a chiedere l'introduzione con legge ordinaria della competenza e nella stessa seduta approvare un altro progetto di legge, con gli stessi contenuti, ma tendente a modificare lo Statuto.

Credo con questo di aver dato una spiegazione sufficiente sull'iter della normativa in sede parlamentare ed anche in merito alla linea che intendiamo percorrere, che auspico condiviate anche voi, perché mi sembra la più rispettosa dello Statuto, ma anche nella sostanza della competenza.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Präsident.

Der Abg. Benedikter hat zum zweiten Mal das Wort.

PRESIDENTE: Grazie Signor Presidente.

Il cons. Benedikter ha la parola per la seconda volta.

BENEDIKTER: Der Senat hat einen Text genehmigt, die Kammer hat zu diesem Text, der die Region betrifft, etwas hinzugefügt und jetzt ist es wieder – im Senat – wie es der Präsident geschildert hat – zur endgültigen Genehmigung. Der Senat dürfte nichts mehr ändern, wenn das Gesetz endlich in Kraft treten soll. So haben Sie es geschildert. In diesem Text ist eigentlich alles schon drinnen, mit Ausnahme der Aufsicht durch die Landesausschüsse sowie der Befugnis, in der Region verschiedene dezentralisierte Ämter dieses Friedensrichters zu errichten. Anderswo in Italien ist es nicht der Fall. Deswegen hat der Senat diese Bestimmung höchstwahrscheinlich nicht übernommen. Also es ist an sich eigentlich alles Wesentliche und Wichtige bereits drinnen.

Jetzt gehe ich davon aus, daß die interessierten Abgeordneten, z. B. ein Riz, der ja Verfassungsrechtler ist, folgende Überlegung angestellt haben: Ja, wir können das mit gewöhnlichem Gesetz machen, weil es ja nicht dem Autonomiestatut widerspricht, denn das

Autonomiestatut richtet ja nicht den Schlichtungsrichter, den "giudice di conciliazione" ein, sondern gibt nur dem Präsidenten des Regionalausschusses die Befugnis, ihn zu ernennen. Die Einrichtung dieses Schlichtungsrichters bleibt dem Staate vorbehalten, sodaß wir das Autonomiestatut gar nicht ändern, indem wir jetzt den neuen Friedensrichter auch in der Region Trentino-Südtirol einrichten und mit denselben Bestimmungen versehen, die in der Region für den Schlichtungsrichter gegolten haben. Man könnte auch diesen Schluß ziehen, Herr Präsident. Der Schlichtungsrichter und der Friedensrichter sind zwei ganz verschiedene Dinge: Was im Autonomiestatut steht, hat nur mit dem Schlichtungsrichter zu tun. Wenn der abgeschafft wird, weil diese Befugnis ja dem Staate vorbehalten bleibt, dann sind diese Artikel des Autonomiestatuts eben überflüssig und der Friedensrichter wird mit Staatsgesetz als neue Einrichtung, als neues Institut, eingeführt. Man kann auch so rasonieren. Hingegen wollen wir behaupten, daß man uns diese niedrigste Stufe der Gerichtsbarkeit im Sinne der Ernennung usw. überantworten hat wollen. Wenn der Staat diesen Schlichtungsrichter abschafft und an dessen Stelle eine andere Figur setzt, dann muß er auch das Autonomiestatut entsprechend ändern und unsere verfassungsrechtliche Zuständigkeit anerkennen. Ich stehe auch auf diesem Standpunkt. Aber wenn wir nun diesen Standpunkt einnehmen wollen, dann müssen wir jetzt reagieren, noch bevor das Gesetz endgültig in Kraft tritt und sagen, es braucht ein Verfassungsgesetz. Das haben wir auch damals mit diesem Beschluß vom 15. November 1990 getan. Damals hatten wir gesagt, es braucht ein Verfassungsgesetz, weil die Art. 94, 95 und 96 des Autonomiestatutes abgeändert werden. Das ist eine These. Man kann auch sagen, gar nichts wird abgeändert. Aber wir haben gesagt, die werden abgeändert, also braucht es ein Verfassungsgesetz. Was passiert sonst? Wenn wir diesen Standpunkt einnehmen, Herr Präsident, – Sie haben auch gesagt, daß Sie ihn einnehmen wollen – dann müßten wir ja das Staatsgesetz, das bald kommen soll, anfechten. Denn Du Staat machst ein Gesetz, führst diesen Friedensrichter ein, ohne zur Kenntnis zu nehmen, daß bei uns mit den Art. 94, 95 und 96 dieselbe Figur oder etwas, was diese Figur ersetzt, schon geregelt ist. Du hättest diese Neuregelung bei uns mit Verfassungsgesetz machen müssen. Deswegen müssen wir es anfechten, wenn wir diesen Standpunkt einnehmen. Aber wie können wir es anfechten, wenn wir jetzt wiederum einen Beschlußantrag auf ein einfaches Staatsgesetz verabschieden?

Dann ist ja gesagt worden: Ja, eigentlich geht das einfache Staatsgesetz gut, nur soll der Inhalt noch ein bißchen verbessert werden usw. Das ist typisch für die italienische Mentalität. Es ist gesagt worden: das Gesetz geht so gut, aber es braucht kleiner Verbesserungen, weil die Hauptsache ist ja schon drinnen. Abgesehen davon, daß der Sprachgebrauch ja in den Durchführungsbestimmungen über die Sprache bei Gericht, die Gleichstellung der Sprache bei Gericht, bereits geregelt ist. Daher wäre es nicht notwendig gewesen, hier diese Bestimmung nochmals zu erwähnen, aber sie ist schon drinnen.

Wenn wir jetzt zwei Petitionen verabschieden und in einer verlangen, daß das Autonomiestatut im Zusammenhang mit dieser Neueinrichtung des Friedensrichters entsprechend geändert wird und gleichzeitig nur fordern, daß das Staatsgesetz noch ein bißchen vervollkommen wird, – wobei wir davon ausgehen, daß jetzt eigentlich nichts mehr geändert werden soll, weil das Gesetz zuerst im Senat war, dann in der Kammer und von der Kammer ging es zurück in den Senat und der Senat dürfte es so verabschieden, weil das Wesentliche drinnen ist –, umsomehr geraten wir in Widerspruch, da es heißen kann: Die Region hat auf jeden Fall gesagt, daß das Staatsgesetz gut geht, nur diese Kleinigkeiten sind noch abzuklären. Aber dann bringt sie die Behauptung vor, daß eigentlich das Staatsgesetz im Widerspruch zum Autonomiestatut steht, und wenn dieses Staatsgesetz bei uns in Kraft treten soll, dann braucht es auch die Änderung des Autonomiestatutes. Das ist ein Widerspruch, den der Verfassungsgerichtshof ausnützen wird, wenn es soweit kommen wird. Er könnte dann sagen:

Die Region hat selber zugegeben, daß eigentlich das Autonomiestatut mit diesem Friedensrichter nichts zu tun hat. Wir haben schon einige Male erlebt, wie wir auf diese Art und Weise um den Buchstaben des Autonomiestatutes betrogen worden sind.

(Il Senato ha approvato un testo e la Camera ha aggiunto alcune cose a questo testo, che interessa anche la Regione. Adesso questo testo è tornato al Senato per l'approvazione definitiva, come ha spiegato il Presidente. Se la legge deve finalmente entrare in vigore, il Senato non potrà più modificare nulla. Questo è quanto ha detto Lei. In questo testo è previsto più o meno tutto, tranne la vigilanza da parte delle Giunte provinciali e la facoltà di istituire uffici decentralizzati di questo giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige. Nel resto d'Italia le disposizioni sono diverse. E forse è proprio per questo che il Senato non le ha recepite. Quindi in questo testo sono contemplati gli aspetti più importanti ed essenziali.)

A questo punto suppongo che i senatori interessati, ad esempio un Riz, che è anche costituzionalista, abbiano fatto questo ragionamento: Sì, possiamo farlo anche con legge ordinaria, perché non si pone in contrasto con lo Statuto di autonomia, in quanto lo Statuto non prevede l'istituzione del giudice conciliatore, ma riconosce al Presidente della Giunta regionale la facoltà di nominarlo. L'istituzione del giudice conciliatore resta prerogativa dello Stato. Quindi introducendo anche nella Regione Trentino-Alto Adige la figura del nuovo giudice di pace non c'è bisogno di modificare lo Statuto, in quanto si mantengono le stesse disposizioni che valevano per il giudice conciliatore. Anche questa è una conclusione plausibile, signor Presidente. Il giudice di pace e il giudice conciliatore sono due figure ben distinte e le previsioni dello Statuto si riferiscono solo al giudice conciliatore. Se lo si abolisce —, perché questa è una facoltà di prerogativa dello Stato —, allora questi articoli dello Statuto diventano superflui e il giudice di pace, quale nuova figura, viene introdotto con legge statale. E' ammesso anche questo ragionamento. Invece noi vogliamo sostenere che questa giustizia minore ci è stata volutamente affidata per quanto concerne la nomina, la decadenza e via dicendo. Quindi se lo Stato sopprime questo giudice conciliatore sostituendolo con un'altra figura, per forza di cose deve modificare anche lo Statuto, e riconoscere questa competenza, che ha valenza costituzionale. Anch'io sono di questo avviso. Ma se vogliamo effettivamente sostenere questo punto di vista, allora dobbiamo reagire adesso, prima che la legge entri definitivamente in vigore, dicendo che c'è bisogno di una legge costituzionale. Lo abbiamo fatto anche in quell'ordine del giorno del 15 novembre 1990. Allora avevamo detto che c'era bisogno di una legge costituzionale, in quanto si sarebbero modificati gli articoli 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia. E questa è una tesi. Ovviamente si potrebbe anche affermare che non viene modificato assolutamente nulla. Ma a suo tempo era stato detto che gli articoli subiscono delle modifiche e che quindi ci vuole una legge costituzionale. Altrimenti, sempre se siamo intenzionati a sostenere questo punto di vista — e Lei, signor Presidente, ha affermato di volerlo sostenere —, dovremo impugnare la legge nazionale quando entrerà in vigore. In quanto tu Stato vari una legge e introduci questo giudice di pace, senza considerare che da noi gli articoli 94, 95 e 96 prevedono già la stessa figura o qualcosa di simile in sua sostituzione. Da noi avresti dovuto introdurre questa nuova normativa con legge costituzionale. Quindi la dovremo impugnare se intendiamo sostenere questo punto di vista. Ma come giustificiamo l'impugnazione se adesso ci limitiamo ad approvare un voto per un semplice legge ordinaria?

Poi è stato detto: in fondo la legge nazionale va bene, basta solo migliorarne un po' il contenuto. Questo è tipico della mentalità italiana. Si dice che la legge va bene e che ci vogliono solo alcuni piccoli correttivi perché gli aspetti essenziali sono già stati definiti. A prescindere dal fatto che l'uso della lingua è già stato disciplinato dalle norme di attuazione sull'uso della lingua nell'amministrazione della giustizia e la parificazione delle due lingue nei tribunali. Quindi non sarebbe stato necessario ripeterlo in questo testo. Ma ormai quel che è fatto è fatto.

Se noi approviamo adesso due petizioni, di cui una per la modifica dello Statuto in relazione a questa nuova figura del giudice di pace, e contestualmente chiediamo solo il perfezionamento della legge nazionale – pur supponendo che a questo punto non verrà più modificato nulla, visto che la legge prima era al Senato, poi alla Camera e dalla Camera è tornata al Senato che la approverà così com'è, dato che gli aspetti essenziali vi sono contemplati – cadiamo in contraddizione, in quanto è lecito dedurre quanto segue: la Regione ha comunque detto che la legge nazionale va bene e che sono da definire solo questi aspetti marginali. Però poi afferma che la legge nazionale effettivamente si pone in contrasto con lo Statuto, e se questa legge entrerà in vigore anche da noi, ci sarà bisogno della revisione dello Statuto. Questa è una contraddizione che tornerà utile alla Corte Costituzionale, quando sarà il momento, perché potrebbe dire: la Regione stessa ha ammesso che effettivamente lo Statuto non ha nulla a che vedere con questo giudice di pace. Abbiamo già avuto occasione di vedere come in tal modo si siano traditi i principi dello Statuto di autonomia.)

PRÄSIDENT: Der Abg. Ferretti hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ferretti.

FERRETTI: Grazie, signor Presidente. Fa piacere vedere come il tempo abbia consentito di portare quegli emendamenti unitari attraverso i quali il Parlamento potrà avere una proposta omogenea e, mi pare di capire, salvo alcune questioni, anche notevolmente estesa all'interno del Consiglio regionale. Questo sta a significare che quando la volontà è precisa e quando in presenza di più proposte, in questo caso di progetti di legge, ci si prende il tempo per un confronto, i risultati possono essere buoni, quindi saluto volentieri questo elemento di positività.

Sono anche d'accordo sulle procedure intraprese d'intesa con gli altri firmatari, al fine di ottenere che le leggi in discussione, quella approvata dal Senato e quella di modifica approvata dalla Camera vengano emendate, in maniera tale da consentire alla nostra Regione di avere immediatamente il giudice di pace. Se è vero che il giudice di pace è una figura nuova o diversa rispetto al giudice conciliatore, è anche vero che questo è il naturale proseguo ed allora talvolta sarebbe da chiedersi, come accade per altre questioni che riguardano lo Statuto, se un adattamento – ma capisco la discrezionalità ed anche la pericolosità del concetto che sto per esprimere – dello Statuto non dovrebbe avvenire automaticamente; quando una figura viene sostituita da un'altra, in questo caso il giudice conciliatore viene sostituito dal giudice di pace, permanendo la volontà del legislatore iniziale, dovrebbe essere implicito che è anche una modifica di Statuto. Sono cosciente della pericolosità della mia proposta, ma voglio apportare un contributo alla discussione, in maniera tale che si comprenda lo spirito con cui la D.C. affronta questo problema, trattandosi di un atto dovuto. A tal proposito cito un altro atto dovuto, ma, essendo intervenuto tardi, non ha effettiva applicazione, cioè quello del finanziamento rispettivamente della Regione e della Provincia attraverso le nuove norme finanziarie. Abbiamo la legge, ma non ancora la norma di attuazione, per cui addivieniamo, sia pure in forma ormai fondamentalmente supportata dalle leggi, a delle intese annuali sulla quota che lo Stato deve trasferire alle Province; anche quando si passò dal regime I.G.E. a quello I.V.A. trascorsero degli anni prima che si potesse modificare lo Statuto, nel corso dei quali, per poter finanziare la Provincia e la Regione, venivano raggiunte annualmente delle intese.

Sulla base di queste esperienze, in ordine alle quali alcuni colleghi, che ora non sono più della maggioranza, hanno avuto pesanti responsabilità – nel senso di fondamentale responsabilità – ci pare che la procedura avviata dal Presidente di questa Regione sia corretta, perché si corre il rischio, come è accaduto per altri settori di questa autonomia, che nell'attesa

di ottenere il tutto non si abbia nulla e si debba correre dietro alle altre Regioni e quindi consolidare procedure attraverso le quali altre Regioni usufruiscono immediatamente – mi si permetta –, più che di nuovi concetti, di nuove dizioni di vecchi concetti anche istituzionali.

Allora, signor Presidente, la D.C. è perfettamente in linea con questo comportamento, lo ritiene non solo rispettoso dello Statuto, ma in linea con la prassi che per decenni abbiamo seguito, e quindi ritengo positive le proposte che qui intervengono, anche con quelle modifiche realistiche che tengono conto degli articoli dello Statuto e cioè che tengono conto che gli articoli 94, 95 e 96, in sostanza quelli dei giudici conciliatori, danno delle attribuzioni particolari al Presidente della Regione ed all'autonomia, che noi riconsegnamo alla Regione attraverso questo progetto di legge. Non possiamo trascurare che molte delle funzioni esercitate dal pretore verranno svolte dal giudice di pace, che quindi sarà chiamato a formulare sentenze, a compiere interventi che potranno avere addirittura effetti, risvolti ed interventi di carattere penale, non è un aspetto secondario. Se noi procedessimo per le vie lunghe della modifica di Statuto – pensate che la modifica di Statuto che attiene alla materia finanziaria, già ipotizzata come modifica da effettuarsi con legge ordinaria, ha richiesto molti anni – immaginate quanto tempo dovremmo attendere questa modifica, che non essendo ipotizzata dallo Statuto come modifica ordinaria richiederebbe le procedure costituzionali in vigore! Anche supponendo che il Parlamento si attivi immediatamente, sarebbero necessari molti anni.

Allora ci pare corretto procedere in questo modo: acquisire innanzitutto l'esercizio della competenza, attraverso un adattamento, che tenga già conto delle previsioni statutarie – non voglio ripetere quanto detto dal collega Marzari – per quanto riguarda i ruoli, le nomine ed i decreti, al fine di rendere più pertinente ed efficace l'intervento nella nostra Regione.

Ho fatto distribuire un emendamento, che ho firmato assieme al Presidente della Regione ed al collega Valentin, riguardante una modifica all'articolo 2, introdotta unicamente perché la legge statale richiama un decreto emendativo del n. 752, concernente il bilinguismo, mentre, noi chiediamo che si faccia riferimento al D.P.R. 752 del 1976 ed alle successive modifiche ed integrazioni, in maniera tale che non ci si fermi al 571 del 1978, come fa la legge dello Stato, a cui riconosciamo le buone intenzioni, e che il Parlamento sia consapevole che attraverso questo progetto di legge ci conformiamo all'antico anche per quanto riguarda la questione del bilinguismo.

Quindi c'è senz'altro il voto favorevole della D.C., non solo per il contenuto, ma anche per le procedure adottate, signor Presidente.

PRÄSIDENT: Damit ist die Rednerliste erschöpft. Der Abänderungsantrag kommt zur Debatte, sobald der Artikel diskutiert wird. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, ich sehe jedenfalls keine...

Doch, der Abg. Taverna hat das Wort.

PRESIDENTE: Nessun altro è iscritto a parlare. L'emendamento verrà discusso non appena discuteremo l'articolo. Dal momento che nessun altro chiede di intervenire, non vedo nessuno...

E invece no. La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. Il mio intervento si limita unicamente a sottoporre un quesito che trova lo spunto nel comma terzo dell'articolo 1 del progetto di legge unificato e che si lega intimamente con un'altra iniziativa analoga, che si riferisce al progetto di legge presentato dal gruppo consiliare del M.S.I., che per la verità si è arenato in Commissione e sembra che addirittura sia improponibile, non essendo corredato della cosiddetta relazione

finanziaria sulla copertura della spesa, così come disposto dal Presidente del Senato attraverso un sollecito inviato alla Presidenza del Consiglio regionale.

La domanda che pongo allora al Presidente della Giunta, ma ancora di più al Presidente dell'Assemblea ed all'Ufficio di Presidenza è questa: ci sono due pesi e due misure? Tutti i progetti ex articolo 35, che riguardano spese per conto dello Stato, devono essere accompagnati dalla necessaria relazione finanziaria della copertura della spesa, oppure alcuni progetti vengono ostacolati, insabbiati e congelati nelle Commissioni perché i proponenti appartengono alla minoranza? Se da parte della Presidenza del Senato è stato imposto che i progetti di legge votati dall'Assemblea legislativa della Regione Trentino-Alto Adige, che comportano nuove spese a carico del bilancio pubblico, devono essere necessariamente accompagnati dalla relazione finanziaria, allora mi domando dove c'è questa relazione della copertura finanziaria per quanto riguarda questo progetto unificato ex articolo 35, che prevede al comma terzo dell'articolo 1 una spesa a carico dello Stato. Di conseguenza è fin troppo facile per me motivare che ci troviamo di fronte o ad un'errata interpretazione da parte degli uffici per bloccare le iniziative giacenti in Commissione e non più attivate, oppure questo blocco o congelamento può essere superato, perché il progetto di legge ex articolo 35 dello Statuto è di larga condivisione, avendo coinvolto oltre i proponenti, anche la Giunta, i partiti che compongono la maggioranza e addirittura una forza di opposizione, questo sarebbe sufficiente per allontanare e quindi respingere al mittente le sollecitazioni del Presidente del Senato.

Mi pare opportuno porre questo quesito, che necessita una risposta, affinché ci si possa regolare pro futuro, ma soprattutto affinché questa Assemblea legislativa, attraverso il lavoro delle Commissioni e quello dell'aula, possa compiere quelle iniziative nel rispetto della legalità e nel rispetto di un modo comune di operare, altrimenti non si riesce più a comprendere quando è necessario questo richiamo formulato dal Presidente del Senato e quando invece può essere superato.

Credo che a questo proposito sia necessario sgombrare il campo dagli equivoci e dalla confusione prima di arrivare alla conclusione della discussione generale, per cui invito la Giunta, la Presidenza del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza per la parte di loro competenza a fornire adeguati chiarimenti in merito ai dubbi ed alle perplessità sollevati nel corso di questo intervento.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorgemerkt sind, lasse ich jetzt über den Übergang zur Sachdebatte abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 1. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Bei 1 Gegenstimme ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

Abg. Taverna, ich gebe dem Präsidenten im Rahmen der Debatte zum Art. 1 die Gelegenheit, auf Ihre Frage zu antworten. Ich habe ihn nicht vorgemerkt gesehen und habe deshalb abstimmen lassen.

...Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Taverna.

Dal momento che nessuno intende più intervenire, pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 1 Astenuti? Nessuno.

Con un voto contrario il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Cons. Taverna, in sede di discussione sull'art. 1 il Presidente avrà

l'opportunità di rispondere alla Sua domanda. Non ho visto che aveva chiesto di intervenire e perciò ho proceduto alla votazione.

...Prego, Consigliere.

TAVERNA: Mi appello al Regolamento a questo punto. Ho posto una questione pregiudiziale, che deve essere a mio parere risolta prima della votazione del passaggio alla discussione articolata, altrimenti è una presa in giro e mi trovo nella condizione di non essere soddisfatto.

Quindi per logica, a termini di Regolamento ed anche per una questione di rispetto nei confronti del proponente, è evidente che la risposta alla pregiudiziale che ho posto deve essere discussa ed esaminata prima del passaggio alla votazione articolata.

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter, inhaltlich können Sie ohne weiteres Recht haben. Aber als Vorsitzender des Gremiums kann ich nur das Wort demjenigen erteilen, der es verlangt. Nachdem auf meine Frage, ob sich jemand zu Wort meldet, niemand geantwortet hat, habe ich den Übergang zur Sachdebatte zur Abstimmung gebracht. Aber um Ihnen entgegenzukommen, habe ich gesagt, ich glaube, der Präsident hat auch im Rahmen des Art. 1 die Möglichkeit, noch darauf einzugehen. Es geht also nicht anders, daß der Präsident von Amts wegen irgendeinem Mitglied, auch nicht einem Mitglied der Regionalregierung, das Wort verordnet. Jeder bekommt das Wort, insofern er es verlangt.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, nel merito Lei può avere tutte le sue buone ragioni, ma in veste di Presidente dell'Assemblea posso concedere la parola solo a chi la richiede. Dal momento che nessuno ha risposto alla mia domanda, quando ho chiesto chi desiderasse intervenire, ho posto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Ma per venirLe incontro, poi credo di avere anche detto che il Presidente avrebbe avuto la possibilità di tornare sul discorso in sede di discussione dell'art. 1. Il Presidente non può imporre d'ufficio la parola né ad un Consigliere, né ad un membro di Giunta. Tutti ottengono la parola, sempreché la richiedano.

TAVERNA: Lei è direttamente chiamato in causa, signor Presidente, nel momento in cui presiede i lavori di quest'Assemblea. il quesito è posto alla Presidenza, all'Ufficio di Presidenza ed al Presidente della Giunta, in modo che abbia una risposta dettagliata sulla questione procedurale che ho sollevato, che rappresenta una pregiudiziale per il passaggio alla discussione dell'articolato. Mi sia consentito, signor Presidente, di avere una risposta a questo quesito, perché altrimenti si corre il rischio di creare degli incidenti che devono essere evitati.

PRÄSIDENT: Abg. Taverna, ich kann Ihnen nur wiederholen, daß wir bereits abgestimmt haben. Das Wort hat der Präsident Andreolli...

PRESIDENTE: Cons. Taverna, non posso fare altro che ripeterLe che la votazione è già stata effettuata.

La parola al Presidente Andreolli...

TAVERNA: Protesto formalmente su questo suo modo di operare, mi sia consentito! Ho un progetto giacente da due anni in Commissione, il cui iter risulta bloccato, perché la Presidenza del Senato non accetterebbe progetti di legge sprovvisti della relazione finanziaria della copertura della spesa. In questo momento ho posto un quesito diretto alla Presidenza del Consiglio, all'Ufficio di Presidenza ed alla Presidenza della Giunta; la Presidenza del Consiglio, quindi lei, è tenuta a rispondermi quando pongo una questione pregiudiziale di questa natura!

Non è tollerabile un comportamento siffatto, signor Presidente! Chiedo a nome del gruppo di essere esaudito nella richiesta, perché altrimenti qui si applicano due pesi e due misure e questo rappresenta un gravissimo episodio nei confronti delle minoranze e non accetto, a nome del gruppo del M.S.I., un comportamento tale.

PRÄSIDENT: Aber, Herr Abgeordneter, ich würde Sie bitten mit ein bißchen Ruhe zu argumentieren. Ich habe Ihr Anliegen jetzt verstanden. Sie sagen, Sie haben in der Gesetzgebungskommission einen Entwurf liegen und haben sich in Geduld üben müssen, weil der Finanzartikel fehlt. Ihre Frage war, wieso hier kein Finanzartikel vorgesehen ist. Jetzt bitte ich den Präsidenten des Ausschusses auf diese Frage zu antworten.

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Consigliere Taverna, La pregherei di mantenere la calma, quando sviluppa i suoi interventi. Adesso ho capito la Sua richiesta. Lei ha dichiarato di avere fermo in Commissione un disegno di legge Voto e di aver dovuto aspettare perché manca la norma finanziaria. La Sua domanda era dunque questa: perché qui non è prevista alcuna norma finanziaria? A questo punto pregherei il Presidente della Giunta di dare risposta a questo quesito.

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Ero presente in Commissione legislativa quando fu sollevato il problema in ordine al progetto di legge presentato dal M.S.I. Dò la mia versione di questa situazione: credo che abbiamo preso atto della circolare del Senato e della Camera, con la quale si chiede che nei progetti di legge ci sia l'indicazione della copertura finanziaria, però mi pare che in questo caso il problema sia diverso, nella misura in cui la vostra proposta prevedeva legittimamente un aumento di spesa motu vostro, senza il supporto oppure l'indicazione di un disegno di legge in itinere a livello nazionale.

In questo caso, invece, si tratta di ricalcare con qualche modifica un testo di un disegno di legge di iniziativa del Governo nazionale, che è il disegno di legge che tutti credo abbiate in mano, ho in mano l'ultima stesura, che riporta il testo approvato dalla Camera ed oggi in discussione al Senato, il quale all'articolo 40 prevede le stesse cose che noi inseriamo in questo articolo, ivi compresa la copertura finanziaria perché l'articolo 40 della Camera recita che "le spese che le Regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi" e la formulazione del terzo comma del nostro articolo 1 è identica.

Questo disegno di legge in discussione al Parlamento prevede all'ultimo articolo la copertura finanziaria, allora dò la mia interpretazione, non presumo di possedere la verità, ma considero il problema diverso: non credo che, pur in ossequio a quella disposizione della Camera e del Senato, noi in questo progetto di legge dobbiamo indicare specificatamente la copertura finanziaria, perché a questo ha provveduto nello stesso testo della Camera il Governo.

E' diverso se noi presentassimo un progetto di legge di nostra specifica iniziativa, che invita il Governo ed il Parlamento a fare un disegno di legge che preveda un aumento di spesa in assoluta, senza l'indicazione, perché in tal caso risulterebbe necessario ed opportuno accertare la disponibilità nel bilancio dello Stato, ma qui l'indicazione precisa e puntuale esiste già, perché l'ultimo articolo prevede la copertura finanziaria di questo disegno di legge, quindi la posizione, a mio avviso, è diversa e siamo legittimati ad operare senza una indicazione formale e specifica perché a questo ha già provveduto il Parlamento, per fortuna nostra, e quindi non è necessario.

Visto che ho la parola ne aproffito per spiegare questo articolo 1, la differenza di indicazione dal nostro testo rispetto a quello della Camera.

L'articolo 40 del disegno di legge, che è oggetto oggi di attenzione al Senato, prevede che la procedura di nomina del giudice di pace avvenga nel rispetto delle altre procedure previste da questa legge, in particolare dagli articoli 5 e 6, con una distinzione, che questa nomina avvenga su proposta del Presidente delle rispettive Giunte regionali, perché il testo della Camera tiene in considerazione sia la Regione Trentino-Alto Adige che la Valle d'Aosta ed è per questo che parla al plurale.

Mentre il testo della Camera lascia al Presidente della Repubblica l'atto formale di nomina, nel ricalcare questo testo noi diamo due indicazioni al Senato: di mettere ancora in capo, come atto formale, al Presidente della Giunta regionale la nomina del giudice di pace, così come avviene oggi a norma dell'art. 94 dello Statuto per i giudici conciliatori, ma invece che su proposta del Presidente stesso, su proposta della Giunta regionale – quindi proposta della Giunta regionale e nomina formale da parte del Presidente della Giunta – previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, cioè nel rispetto di tutte le altre procedure.

Una seconda modifica apportata a questo testo riguarda il secondo comma, laddove si parla del personale amministrativo presso gli uffici dei giudici di pace. Il disegno di legge della Camera prevede che il personale sarà inquadrato in ruoli locali e poi il terzo comma prevede che le spese sostenute dalla Regione vengano rimborsate dallo Stato. La dizione di "ruoli locali" è a nostro avviso ambigua, perché potrebbero essere ruoli statali organizzati in ruoli locali, come ci sono già molte amministrazioni pubbliche dello Stato che hanno dei ruoli ormai regionali o provinciali, allora ci pare più logico il riferimento ai ruoli regionali. E' una nota forse sottile, ma tende a fare chiarezza su questo problema, affinché non ci siano equivoci.

Così ho anche spiegato la portata di questo articolo. Grazie.

PRÄSIDENT: Abg. Taverna, zur Geschäftsordnung?

PRESIDENTE: Cons. Taverna, intende intervenire sul Regolamento?

TAVERNA: Intervengo per spiegare e per dichiararmi non del tutto soddisfatto della risposta che mi ha dato il Presidente della Giunta regionale. Innanzitutto il problema è stato posto in termini di pregiudiziale, prima che si passasse alla discussione dell'articolato e la domanda era rivolta alla Presidenza. Signor Presidente, lei deve stare attento quando gli oratori intervengono! Se lei fosse stato attento sicuramente avrebbe evitato questa polemica!

Ormai la votazione si è già svolta, non sto a discutere più di tanto, si sarebbe dovuto procedere prima. Per quanto riguarda la risposta e l'interpretazione che il Presidente della Giunta regionale ha dato – e mi piace che abbia esordito dicendo che si tratta di una interpretazione personale, perché può non escludere che ci siano altre interpretazioni – mi pare di poter sostenere con fondatezza di argomentazioni che tale interpretazione possa essere accolta alla sola condizione che il Parlamento abbia già legiferato. In questo momento siamo di fronte ad un iter attraverso il quale le due Camere hanno rispettivamente deliberato circa questa legge e circa queste norme, ma per effetto della lettura reciproca del medesimo testo l'iter non si è concluso, quindi non ci troviamo di fronte ad una legge con la necessaria copertura di spesa, questo è il problema.

Signor Presidente della Giunta regionale, poco fa ho richiamato all'attenzione il Presidente, non mi costringa a richiamare anche lei, altrimenti invertiamo i ruoli e vengo a sedermi sui vostri banchi...

(Interruzione)

TAVERNA: Certo, ma, se mi consente, come posso confutare queste tesi, se l'autore di queste tesi è distratto e non può sentire le controdeduzioni?

Ebbene, signor Presidente, le volevo dire che non ci troviamo di fronte ad una legge, ma ad un provvedimento che non ha ancora raggiunto i requisiti della legge perché non ha avuto la lettura doppia delle Camere, quindi non essendo formalmente una legge, non è prevista alcuna copertura, perché fino a quando non c'è una legge non c'è nemmeno la copertura. Se è vero questo, è altrettanto vero quello che dicevo prima, non trovandoci di fronte ad una legge e quindi non trovandoci di fronte ad una copertura inviamo al Parlamento un progetto che prevede una spesa, spesa che non è prevista da alcunché nell'ordinamento giuridico italiano. Ecco perché insisto e persisto nella mia interpretazione, che credo sia dal punto di vista del diritto una interpretazione che faccia meno acqua della sua, signor Presidente.

PRÄSIDENT: Herr Abg. Taverna, ich möchte Ihnen, wenn Sie die Geduld hätten, zuzuhören, nur versichern, daß es jedenfalls keine Absicht war, irgendwie die Minderheiten, wie Sie es ausgedrückt haben, zu benachteiligen oder sonst irgendwie nicht zur berücksichtigen. Aber ich habe die Frage an den Ausschuß verstanden, habe keine Wortmeldung gesehen und habe deshalb zur Abstimmung schreiten müssen. Wenn Sie die Frage auch an mich gerichtet haben, dann bitte ich mich zu entschuldigen. Ich habe das nicht gehört.

Zur Prozedur insgesamt: es ist richtig, was Sie bemerkt haben, Herr Abg. Taverna, und auch was der Präsident in Erinnerung gerufen hat: der Präsident des Senates hat uns mehrmals bei Begehrensgesetzentwürfen, die wir nach Rom geschickt haben, die entsprechenden Texte mit dem Vermerk zurückgeschickt, daß die Gesetzentwürfe laut Geschäftsordnung des Parlamentes nur vorgelegt werden können oder dürfen, wenn ein entsprechender Finanzartikel mit beigeschlossen ist. So haben wir beispielsweise verschiedene Gesetzentwürfe zurückbekommen. Dieser Hinweis ist dem Abg. Taverna auch in der Kommission zu Recht gemacht worden und ich würde ihn bitten, diesen Finanzartikel zu ergänzen und dann kann das Gesetz ja weitergehen.

Bei diesem Gesetzentwurf ist auch nach Rücksprache mit den zuständigen Ämtern tatsächlich die Lage so, daß der Staat die Deckung des Gesetzes für die Friedensrichter im Staatsgesetz selbst gegeben ist und wir haben praktisch mit unserem Gesetzentwurf nur eine Sonderregelung für unsere Region erwirken wollen, die keine zusätzliche Belastung erbringt. Man könnte höchstens einen Finanzartikel dazugeben, der lautet: "Durch dieses Gesetz entstehen dem Staatshaushalt keine zusätzlichen Finanzbelastungen". Das bitte ich den Ausschuß zu prüfen, wenn wir dann zum Ende der Artikeldebatte gelangen. Aber Belastung selbst ist keine vorgesehen und somit auch keine entsprechenden Spesen. Ich hoffe, Sie sind mit dieser Antwort zufrieden, Abg. Taverna. Gut, dann können wir jetzt fortfahren.

Ich bitte um Verlesung des Art. 1:

PRESIDENTE: Cons. Taverna, se Lei ha la pazienza di ascoltare, vorrei assicurarLe che non vi era alcuna intenzione di svantaggiare le minoranze, o di non volerle in qualche modo considerare, come Lei ha detto. Io ho capito che la Sua domanda era rivolta alla Giunta, ma non ho visto nessuno che chiedesse di intervenire e quindi ho dovuto procedere alla votazione. Se Lei ha rivolto la domanda anche a me, allora La prego di scusarmi. Non avevo sentito.

In merito all'ordine dei lavori devo dire che le sue osservazioni sono giuste, cons. Taverna, come del resto anche quello che ci ha ricordato il Presidente. Il Presidente del

Senato ci ha ripetutamente restituito i testi dei disegni di legge voto che avevamo spedito a Roma, rilevando che a termine di Regolamento del Parlamento, i disegni di legge possono essere presentati solo se corredati della relativa norma finanziaria. Per questo motivo ci sono stati restituiti numerosi disegni di legge. In Commissione, giustamente, al cons. Taverna è stata fatta presente la necessità della norma finanziaria. Quindi La pregherei di inserirla nella legge, in modo che possa proseguire il suo iter.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, va specificato che dopo aver interpellato gli uffici competenti, la copertura finanziaria è già prevista nella legge nazionale e noi praticamente con il nostro disegno di legge vogliamo ottenere soltanto una regolamentazione specifica per la nostra regione, che non comporta alcun onere supplementare. Al massimo si potrebbe aggiungere una norma finanziaria di questo tipo: "La presente legge non comporta alcun onere finanziario supplementare a carico del bilancio dello Stato". Pregherei la Giunta di verificare questa opportunità quando arriveremo alla fine della discussione articolata. Ma non è previsto alcun onere in quanto tale, e quindi nemmeno la relativa spesa. Spero che lei sia soddisfatto di questa risposta, cons. Taverna. Bene, allora possiamo proseguire i lavori.

Prego di dare lettura dell'art. 1:

Art. 1

Bestimmungen für die Region Trentino–Südtirol

1. Die Ernennung, die Erklärung des Amtsverlustes und die Amtsenthebung der ehrenamtlichen Richter mit den Befugnissen eines neuen Friedensrichters in der Region Trentino–Südtirol erfolgt durch Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses auf Grund einer Delegation des Präsidenten der Republik nach Beschluß des Obersten Gerichtsrates auf Vorschlag des Regionalausschusses unter Beachtung der übrigen einschlägigen Bestimmungen der Gerichtsordnung und der im Gesetz zur Einführung des neuen Friedensrichters vorgesehenen Verfahren.
2. Der Präsident des Regionalausschusses erteilt nach Absatz 1 die Ermächtigung zur Ausübung der Befugnisse des Verwaltungspersonals bei den Ämtern des neuen Friedensrichters; dieses Personal wird nach den Bestimmungen, die mit Gesetz der Region festgelegt werden, in die regionalen Stellenpläne eingestuft; der Präsident des genannten Regionalausschusses sorgt weiterhin für den Widerruf und die zeitweilige Aussetzung der Ermächtigung in den in der Gerichtsordnung vorgesehenen Fällen.
3. Die Ausgaben, die die Region Trentino–Südtirol infolge der Bestimmungen dieses Artikels bestreiten muß, werden der Körperschaft vom Staate zurückerstattet.

Art. 1

Norme per la Regione Trentino–Alto Adige

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa dall'Ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nella regione Trentino–Alto Adige si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura su proposta della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge istitutiva del giudice di pace.
2. Il Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli regionali secondo le modalità che

saranno stabilite con legge della Regione; il Presidente della medesima Giunta regionale provvede anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Le spese che la Regione Trentino-Alto Adige incontra in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato all'ente stesso.

PRÄSIDENT: Ich möchte jetzt noch folgende Mitteilung machen, auch um auf die Frage von Dr. Benedikter zu antworten und auf eine Initiative des Regionalausschusses einzugehen: Der Regionalausschuß hat einen zusätzlichen Gesetzesentwurf vorgelegt und zwar gemäß Art. 35 des Sonderstatutes zur Änderung der Art. 94, 95 und 96 des Autonomiestatutes. Ich sehe allerdings keine Möglichkeit prozedureller Art, diesen Vorschlag mit in die Behandlung des derzeit vorliegenden Gesetzentwurfes aufzunehmen, weil dieser Gesetzentwurf, wie jeder Gesetzentwurf, zuerst den Iter über die Gesetzgebungskommission gehen muß. Wir haben zur Zeit nur mehr einen aufrechten gültigen Gesetzentwurf, die Nr. 4, die jedoch vom Abg. Marzari formal zurückgezogen wurde. Die Nr. 5 wurde durch den neuen vorliegenden, koordinierten Begehrensgesetzentwurf zur Schaffung eines einfachen Staatsgesetzes ersetzt und es gibt keinen Aufhänger, auf den ich sozusagen diesen Verfassungsgesetzentwurf in Form eines Begehrens aufhängen könnte. Deshalb würde ich den Ausschuß bitten, die vorgesehene Prozedur einzuhalten und wir müssen – es sei denn, es löst sich in anderer Form – den prozedurellen Weg über die Gesetzgebungskommission gehen.

Zu Wort gemeldet hat sich der Präsident des Ausschusses. Ich nehme an, zu dieser Frage.

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Vorrei comunicare, anche per rispondere alla domanda del dott. Benedikter e all'iniziativa della Giunta, che la Giunta regionale ha presentato un altro disegno di legge voto ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, per la modifica degli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia. Non vedo però nessuna possibilità di ordine procedurale, che consenta inserire questa iniziativa legislativa nella trattazione dei due presenti disegni di legge, in quanto questo nuovo disegno di legge, come del resto tutti gli altri, deve andare prima in Commissione. Per il momento abbiamo un solo disegno di legge valido, il numero 4, che però è stato formalmente ritirato dal cons. Marzari. Il numero 5 è stato sostituito dal nuovo testo coordinato che è un disegno di legge Voto per una legge ordinaria. Non esiste alcun appiglio per cui io possa inserire nella trattazione questa legge costituzionale in forma di Voto. Quindi pregherei la Giunta di rispettare la procedura prevista. Dobbiamo seguire l'iter in Commissione, a meno che non si trovi un'altra formula.

Ha chiesto di intervenire il Presidente della Giunta, suppongo su questa questione.

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Sull'ordine dei lavori, signor Presidente, premetto che mi rimetto per gli aspetti formali all'Ufficio di Presidenza, però preciso che questo disegno di legge non è della Giunta, ma dei singoli consiglieri, perché è stato firmato anche da altri ed attiene al discorso politico fatto sull'opportunità di provvedere contestualmente a questa operazione.

Mi richiamo anche alla relazione che è stata letta stamattina dal Presidente della I^a Commissione legislativa, che riporta gli atti compiuti dalla Commissione il 1° ed il 21 febbraio di quest'anno, leggo tre righe perché forse troviamo l'escamotage che consenta, se siamo tutti d'accordo, di procedere in questa direzione, altrimenti ritorneremo in Commissione.

Nel testo della relazione si dice al terzo comma: "Preso atto che il Senato della Repubblica ha già approvato un testo di legge che introduce nel regolamento giudiziario la nuova figura del giudice di pace in sostituzione al giudice conciliatore e che pertanto viene a mancare la necessaria rispondenza nello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino–Alto Adige, di comune accordo con i presentatori dei summenzionati progetti di legge la Commissione ha convenuto di trasformare il provvedimento in esame in proposta di legge costituzionale ex articolo 35 dello Statuto speciale per il Trentino–Alto Adige, tendente a modificare gli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto e di sostituirla la relazione." Questo è quello che è stato deciso in Commissione.

Allora, signor Presidente, forse con questo ausilio si potrebbe, se siamo d'accordo, considerare la procedura già consumata, perché il testo è identico a quello che stiamo per approvare e forse uscire anche elegantemente nel rispetto delle procedure regolamentari interne, perché non chiedo nessuna nuova azione, altrimenti si procederà secondo come lei ha indicato prima. Grazie.

PRÄSIDENT: Also wenn ich jetzt streng nach Geschäftsordnung vorgehen müßte, dann ist das in dieser Form nicht möglich. Ich würde aber vorschlagen, daß wir es trotzdem machen können, wenn Einvernehmen darüber herrscht. Somit können wir, wenn es eine Diskussion geben sollte, entweder die Fraktionsführer zusammenrufen oder wenn es keine Diskussion gibt, auch hier im Regionalrat die gemeinsame Prozedur beschließen. Gibt es Einwände gegen die vorgeschlagene Prozedur, daß man diesen zusätzlichen Gesetzesantrag zur Änderung des Autonomiestatutes als zum gleichen Tagesordnungspunkt gehörend betrachtet? Wenn es keine Einwände gibt, dann würde ich diese Prozedur einvernehmlich als genehmigt betrachten. Keine Einwände?

Abg. Kaserer, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Se ora dovessi procedere attenendomi severamente al Regolamento, allora la procedura suggerita non sarebbe ammissibile. Io suggerirei di adottare comunque questa soluzione, ma solo nel caso non vi siano obiezioni. Se dovessero esserci discussioni, potremmo convocare il collegio dei capigruppo; invece se non dovesse essere sollevata alcuna obiezione, potremmo procedere con la trattazione congiunta. Ci sono obiezioni alla procedura suggerita, ovvero che si possa considerare il disegno di legge di modifica allo Statuto di autonomia appartenente allo stesso punto all'ordine del giorno attualmente in trattazione? Se non vi sono obiezioni, consideriamo accolta all'unanimità la procedura suggerita. Non vi sono obiezioni?

Cons. Kaserer, a Lei la parola.

KASERER: Ich glaube, daß es notwendig ist, daß es eine Beratung gibt, weil dies außerhalb der Geschäftsordnung ist. Man kann nicht ohne weiteres einen Beghrensantrag mit einem von der Kommission meines Wissens noch nicht genehmigten – oder ist er genehmigt, ich weiß es nicht? – Gesetzentwurf gemeinsam behandeln. Das widerspricht ganz klar der Geschäftsordnung und es müßte eine Ausnahme beschlossen werden. So geht das meines Erachtens nicht.

(Ritengo che sia necessario discuterne, in quanto questo procedere non è conforme al Regolamento. Non mi sembra ammissibile effettuare la trattazione di un disegno di legge congiuntamente ad un altro che non è ancora stato approvato in sede referente – almeno non mi pare che la Commissione lo abbia ancora esaminato –. Ciò contrasta palesemente con il Regolamento interno e rappresenterebbe dunque un'eccezione alla procedura. A mio avviso, ciò non è ammissibile.)

PRÄSIDENT: Ich habe Bedenken in der gleichen Form geäußert und durch die Stellungnahme des Abg. Kaserer ist auch ein Widerspruch gegeben. Ich würde deshalb doch Wert auf den formalrechtlich vorgesehenen Weg legen und den Ausschuß um Verständnis bitten, wenn wir diesen Weg gehen müssen, auch im gemeinsamen Interesse. Sie wissen ja, daß dieser Gesetzentwurf den Iter bei uns beginnt, und im Parlament schließt und es wäre nicht gut, wenn formalrechtliche Fehler diesen Iter von vornherein belasten würden. Also bleibe ich bei der getroffenen Auslegung: dieser Begehrgesetzentwurf wird als Gesetzesinitiative betrachtet, wird der zuständigen Kommission zugeleitet und wird dann zur gegebenen Zeit hier im Regionalrat zur Diskussion kommen.

Dann setzen wir die Debatte zum Art. 1 fort. Wer meldet sich zu Wort?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Le mie perplessità erano più o meno le stesse. Con la presa di posizione del cons. Kaserer è emerso dunque un parere contrario. Ritengo doveroso a questo punto seguire l'iter previsto e chiedo alla Giunta regionale di avere comprensione per la nostra posizione che ci vede costretti a scegliere questa soluzione. Come saprete, l'iter di questo disegno di legge inizia in questo consesso per poi proseguire in Parlamento; pertanto non mi sembrerebbe opportuno che questo disegno di legge fosse viziato sin dall'inizio da errori di tipo formale. Rimango quindi dell'avviso che sia necessario seguire la seguente procedura: questo disegno di legge è da considerarsi un'iniziativa di legge, verrà dunque esaminato dalla Commissione competente e trattato a tempo debito in sede redigente.

Proseguiamo dunque con la trattazione dell'art. 1. Chi chiede la parola?

La parola al cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ich habe keinen Einwand erhoben, weil es mir richtig erschienen wäre, daß wir nach meinem Standpunkt einen Begehrensantrag für eine Verfassungsgesetzänderung machen (also nur einen solchen Begehrensantrag); deswegen habe ich jetzt keinen Einwand erhoben, weil ich eben der Ansicht bin, daß der Begehrensantrag, der auf eine Verfassungsänderung hinausläuft, dringend gemacht werden muß und kein anderer. Der Einwand ist jedenfalls in Ordnung, da ist nichts zu sagen. Aber jetzt sind wir dort gelandet, wo ich gesagt habe und wir machen jetzt einen Begehrensantrag, um das einfache Gesetz, das unterwegs ist, zu ändern, zu verbessern, so als ob es keine Verletzung des Autonomiestatutes gäbe. Es ist umso mehr deprimierend, daß der Regionalrat diesen Standpunkt einnimmt. Der Präsident des Regionalausschusses hat geltend gemacht, daß man diese Änderung machen muß, auch weil hier gewissermaßen der Text, der vom Senat gemacht worden ist, in der Kammer verschlechtert worden ist, dort wo es immer um diese Ernennung durch den Präsidenten des Regionalausschusses geht; dies, weil sie Aosta und Trentino-Südtirol gleichgestellt haben und gesagt haben: ernennen tut sie der Präsident der Republik auf Vorschlag der Präsidenten der einschlägigen Regionalausschüsse. Somit müsse da versucht werden zu verbessern. Für mich ist das ein schlechtes Zeichen, denken wir daran, daß da dort ja auch Verfassungsrechtler dabei sind, vielleicht solche, die es von einer höheren römischen Ebene unter Umständen besser verstehen als wir. Diese sind der Ansicht, daß mit diesem einfachen Gesetz so etwas verfügt werden kann. Warum? Weil dieses Gesetz mit dem Art. 94 des Autonomiestatutes nichts zu tun hat. Der Art. 94 regelt die Ernennung des Schlichtungsrichters, des "giudice conciliatore". Hier geht es um die Ernennung des Friedensrichters, der etwas ganz anderes ist. Das muß jeder zugeben. Also kann ich, Staat, diese Ernennung machen. Ich mache den Regionen Aosta und Südtirol ein Zugeständnis indem ich sage: da ernennt der Präsident der Republik den Friedensrichter, aber auf Vorschlag der Präsidenten des Regionalausschusses, in Erinnerung

daran, daß auch das Autonomiestatut bezüglich des anderen Richters seinerzeit gewisse Zugeständnisse gemacht hat. Aber dieses Gesetz ist ein vom Autonomiestatut vollkommen getrenntes Gesetz, das mit den Art. 94, 95 und 96 nichts zu tun hat. Das ist die Auffassung des staatlichen Gesetzgebers und der wird höchstwahrscheinlich auch nichts mehr ändern, weil er sagt, daß das mit dem Autonomiestatut nichts zu tun hat und es wird nicht verletzt. Dann wird der Regionalrat pünktlich – und in dem widerspricht er sich – dieses Gesetz anfechten, weil das Autonomiestatut verletzt wird. Da sind wir dann in einem hundertprozentigen Widerspruch und der Verfassungsgerichtshof wird sagen: man hat sich mit diesem Gesetz abgefunden, weil man letzten Endes zugeben muß, daß das etwas anderes ist, etwas anderes regelt, als das was im Autonomiestatut vorgesehen wird, nämlich den Schlichtungsrichter, der ja abgeschafft wird. Also wenn er abgeschafft wird, dann braucht es auch keinen Präsidenten des Regionalausschusses, der ihn ernennt usw. Und somit kommen wir jetzt genau dorthin, also daß wir uns mit dieser Neuregelung abfinden, ohne eine Verletzung des Autonomiestatutes zu behaupten und ohne eine Änderung des Autonomiestatutes zu beantragen, die eben voraussetzen würde, daß diese Neufigur mit dem heutigen Autonomiestatut nicht vereinbar ist.

(Io non ho sollevato obiezioni poiché mi sembrava comunque più opportuno proporre un disegno di legge per la modifica costituzionale (quindi solamente un disegno di legge di questo tipo). Per questa ragione non ho sollevato alcuna obiezione; ritengo infatti che il disegno di legge-voto tendente alla modifica dello Statuto sia molto più urgente di qualsiasi altra proposta. L'obiezione sollevata è comunque formalmente corretta. Ma ora siamo arrivati al punto che temevo: ci apprestiamo ad accogliere un progetto di legge per modificare o migliorare la legge nazionale che sta per essere approvata, come se non vi fosse stata alcuna violazione allo Statuto di autonomia. E' molto deprimente che il Consiglio regionale sia arrivato ad assumere una tale posizione. Il Presidente della Giunta regionale ha sottolineato che è necessario approntare questa modifica, anche perché il testo approvato in sede di Senato è stato in qualche modo peggiorato rispetto al testo originario, in particolare nella parte relativa alla nomina da parte del Presidente della Giunta regionale; questo peggioramento è dovuto principalmente al fatto che il Trentino-Alto Adige è stato per così dire parificato alla Regione Val d'Aosta, da cui ne è risultato che la nomina viene effettuata dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente della Giunta regionale. Ora si dovrebbe cercare di migliorare quel testo. A mio avviso non è un segnale molto positivo; considerate poi che in quel ramo della Camera ci sono anche dei costituzionalisti, che a Roma conoscono meglio i retroscena politici. Essi sono dell'avviso che si possa disporre una simile cosa con semplice legge ordinaria. E perché? Perché questa legge non ha nulla che vedere con l'art. 94 dello Statuto di autonomia. L'art. 94 disciplina la nomina del giudice conciliatore. Qui invece si tratta della nomina del giudice di pace, che è una figura completamente diversa. E questo dobbiamo ammetterlo. Dunque io, Stato, posso tranquillamente disporre tale nomina; faccio addirittura una concessione alle Regioni del Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta dicendo che la nomina del giudice di pace viene effettuata dal Presidente della Repubblica, ma su proposta del Presidente della Giunta regionale, in considerazione del fatto che a suo tempo anche con lo Statuto di autonomia erano state fatte certe concessioni in materia di giudice conciliatore. E si afferma che la presente legge è una legge che non ha nulla a che vedere con lo Statuto di autonomia, né con gli artt. 94, 95 e 96 dello stesso. Questo è almeno l'avviso del legislatore nazionale che probabilmente non modificherà più alcunché, dato che ritiene che questa legge non abbia nulla a che vedere con lo Statuto di autonomia e non viola nemmeno i suoi principi. Contraddicendo il suo operato, il Consiglio regionale poi impugnerà tale legge, non appena entrerà in vigore, e sosterrà che essa lede palesemente lo Statuto di autonomia. In tal modo noi saremo in piena contraddizione con quanto abbiamo deciso e in quell'occasione la Corte costituzionale dirà: è stato ritenuto opportuno ritenere

ammissibile la presente legge, in considerazione del fatto che essa ha per oggetto norme diverse da quelle previste dallo Statuto di autonomia che invece disciplinano la figura del giudice conciliatore, figura peraltro cancellata. Essendo stata dunque questa figura cancellata, non è più nemmeno necessario che la nomina venga effettuata dal Presidente della Giunta regionale ecc. Quindi ora siamo arrivati proprio al punto che io avevo previsto, ovvero che ci rassegnamo a questa nuova legge, senza peraltro denunciare una violazione allo Statuto di autonomia e senza richiedere che con modifica costituzionale venga modificato di conseguenza anche lo Statuto, visto che questa nuova figura che si va ad introdurre non è conciliabile con quanto previsto dallo stesso.)

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen zum Art. 1?
Der Abg. Marzari hat das Wort.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola sull'art. 1?
La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Non so se si intervenga sull'art. 1 o sulla questione procedurale. Il Presidente non mi risponde.

PRESIDENTE: La questione procedurale è chiusa, perché ho dichiarato che è necessario rispettare la procedura prescritta dal Regolamento, rinviando alla Commissione l'esame del nuovo provvedimento.

MARZARI: Mi era sembrato che si fosse rivolto all'aula per sapere...

PRESIDENTE: Sì, ma poi è stata sollevata un'obiezione dal cons. Kaserer che dava ragione alla Presidenza, ed avevo detto che se ci fossero state obiezioni, avrei confermato il mio punto di vista, quindi sarà la Commissione legislativa competente ad essere investita di questa questione.

MARZARI: Allora rinuncio a parlare.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen zum Art. 1? Keine. Dann stimmen wir über den Art. 1 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ist der Art. 1 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'art. 1? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 2. Astenuti?

Con 2 voti contrari e due astenuti l'art. 1 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 2:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 2:

Art. 2

Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache

1. Im Gebiet der Provinz Bozen ist für die Ernennung der neuen Friedensrichter sowie der Kanzleileiter und der Gehilfen bei den neuen Friedensgerichten die volle Kenntnis der

italienischen und der deutschen Sprache verlangt, welche nach den geltenden Vorschriften und unter Beachtung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. Juli 1978, Nr. 571 festzustellen ist.

Art. 2

Conoscenza delle lingue italiana e tedesca

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

PRÄSIDENT: Dazu ist ein Abänderungsantrag vorgelegt worden:

PRESIDENTE: All'art. 2 è stato presentato un emendamento:

Die Worte "nach Friedensgerichten" werden durch folgende ersetzt: "die Einhaltung des DPR 752/76 und dessen nachträglichen Abänderungen und Ergänzungen erforderlich."

Emendamento all'art. 2, comma 1:

Al primo comma le prime tre righe rimangono invariate, le altre vengono sostituite come segue:

"richiesto il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 752/76 e successive modificazioni e integrazioni".

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nur auf folgendes hinweisen: da geht es um den Sprachgebrauch, um die Gleichstellung der deutschen Sprache. Da wird auf das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 752 vom Jahr 1976 hingewiesen, das nicht den Sprachgebrauch bei Gericht und auch nicht bei der Verwaltung, sondern den Proporz regelt und bestimmt, daß die Zweisprachigkeitsprüfungen abgelegt werden müssen usw. Also dieses Dekret des Präsidenten der Republik hat mit dem Sprachgebrauch bei Gericht – und diese Figur hat mit dem Gerichtswesen zu tun, wenn ich mich nicht täusche –, also dieses Dekret hat nichts damit zu tun. Man sieht, daß Ferretti usw. in einer anderen Welt leben, denn dieses Dekret hat mit dem Sprachgebrauch nichts zu tun, auch nicht mit dem Gebrauch der ladinische Sprache. Dieser Sprachgebrauch ist im sogenannten neuen Dekret über den Sprachgebrauch geregelt, das ein Fortschritt darstellt. Aber nicht dieses Dekret, denn die nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen beziehen sich auf das Proporzdekret, nicht auf das Sprachdekret. Wenn schon ist es eine Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut, zum Art. 99 und 100. Also der Bezug ist falsch.

(Vorrei solo porre in luce quanto segue: qui si parla di uso della lingua e parificazione della lingua tedesca, richiamando il D.P.R. n. 752 del 1976. Questo decreto però non disciplina l'uso della lingua nei tribunali e nemmeno nella Pubblica amministrazione, ma introduce

il meccanismo della proporzionale, sancendo l'obbligo dell'esame di bilinguismo e via dicendo. Quindi il predetto decreto non ha nulla a che vedere con l'uso della lingua nei tribunali, mentre il giudice di pace è una figura dell'ordinamento giudiziario, se non vado errato. Si vede che Ferretti e gli altri vivono in un altro mondo, perché il decreto n. 752 non ha nulla a che vedere con l'uso della lingua, nemmeno di quella ladina. E' il cosiddetto nuovo decreto sull'uso della lingua che disciplina anche l'uso della lingua ladina e in tal senso rappresenta un progresso. Ma non il decreto qui menzionato, perché le successive modificazioni e integrazioni sono riferite al decreto sulla proporzionale e non a quello sull'uso della lingua. Semmai si tratta di una norma di attuazione allo Statuto, agli artt. 99 e 100. Quindi il richiamo è errato.)

PRÄSIDENT: Herr Präsident, es hat sich der Abg. Brugger vorgemerkt. Möchten Sie zur Replik oder möchten Sie gleich dazu Stellung nehmen?

Bitte, Herr Präsident, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Signor Presidente, si è iscritto a parlare il cons. Brugger. Vuole intervenire per la replica oppure per rispondere al cons. Benedikter?

Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. La fretta è cattiva consigliera, il cons. Benedikter ha ragione, quindi bisognerebbe ritornare sul testo originario e semmai aggiungere "e successive modificazioni ed integrazioni", che è la formula rituale per dire che ci sono stati altri provvedimenti dopo quelli del 1978 e poi in itinere ce ne potranno essere degli altri. Quindi sarei d'accordo di ritirare questo emendamento, credo lo sia anche il cons. Valentin che è presente, e subemendarlo nel senso di cui al D.P.R. 31 luglio 1978 n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRÄSIDENT: Das Wort hat jetzt eigentlich der Abg. Brugger verlangt, aber er ist momentan nicht da. Dann wäre der Abg. Benedikter und dann der Abg. Valentin.

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Brugger, ma non è in aula. Allora la parola va prima al cons. Benedikter e poi al cons. Valentin.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Der Sprachgebrauch bei Gericht wurde zuerst mit einer Durchführungsbestimmung, mit einem Dekret des Präsidenten der Republik von 1960 geregelt. Damals, als Österreich die Südtirolfrage vor die Vereinten Nationen gebracht hat, hat der Staat ein Dekret herausgegeben, in dem eine Regelung enthalten war. Diese Regelung, was den Sprachgebrauch bei Gericht betrifft, ist noch in Kraft, denn die Neuregelung und das Dekret von 1988, ist 1988 erschienen, nicht 1978. Es handelt sich um ein ausführliches Dekret, an dem ich mitgearbeitet habe, das eine ausführliche Regelung über die Sprache bei Gericht enthält. Diese spezifische Regelung tritt aber erst 4 Jahre nach Inkrafttreten der allgemeinen Regelung in Kraft und zwar am 9. Mai 1993. Also bis dort gilt noch, was die Sprache bei Gericht und bei der Polizei betrifft, das Dekret von 1960, in dem auch steht, daß der Bürger das Recht hat, in Deutsch behandelt zu werden. Meines Erachtens ist der Bezug auf das Dekret vom 31. Juli 1978 überhaupt falsch. Wenn schon, muß auf das letzte Sprachdekret Bezug genommen werden, das aber, was das Gericht betrifft, erst im Mai 1993 in Kraft treten wird. Bis zu jenem Zeitpunkt gilt das alte von 1960.

(L'uso della lingua nei tribunali è stato disciplinato per la prima volta con un decreto del Presidente della Repubblica del 1960. Quando l'Austria portò davanti alle Nazioni Unite la questione altoatesina, lo Stato emise un decreto in cui era contenuta una regolamentazione. Questa regolamentazione, per quanto concerne l'uso della lingua nei tribunali, è in vigore ancora oggi, in quanto la nuova regolamentazione e il decreto del 1988 sono stati pubblicati nel 1988 e non nel 1978. Trattasi di un decreto molto dettagliato, alla cui stesura ho collaborato personalmente, il quale contiene una regolamentazione puntuale sull'uso della lingua nei tribunali. Questa regolamentazione specifica entrerà in vigore solo 4 anni dopo quella di carattere generale, vale a dire il 9 maggio 1993. Fino a quella data, per quanto concerne l'uso della lingua nei tribunali e presso la polizia, varrà il decreto del 1960, e anche questo prevede che nei rapporti con il cittadino venga usata la lingua tedesca. A mio avviso il richiamo al decreto del 31 luglio 1978 è errato. Si dovrebbe fare riferimento all'ultimo decreto sull'uso della lingua, che però, come ho già avuto modo di dire, per l'amministrazione giudiziaria, entrerà in vigore solo nel maggio del 1993. Fino a quella data varrà il vecchio decreto del 1960. Grazie!)

PRÄSIDENT: Danke!

Der Abg. Valentin hat das Wort. Ich möchte nur präzisieren. Wir haben einen Artikel verlesen, dazu einen Abänderungsantrag von den Kollegen Valentin, Ferretti und Andreotti, der jetzt zur Diskussion steht und dann reden wir noch über den Artikel.

Bitte, Abg. Valentin.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Valentin. Tanto per fare il punto della situazione: abbiamo dato lettura di un articolo al quale è stato presentato un emendamento a firma dei colleghi Valentin, Ferretti e Andreotti, che stiamo discutendo. Poi ritorneremo sull'articolo.

Prego, cons. Valentin.

VALENTIN: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich würde beantragen, daß der Art. 2 zur Gänze gestrichen wird, zumal doch angenommen werden muß, daß die Sprachbestimmungen in der Provinz Bozen sowieso allgemein geregelt sind, infolgedessen ist dieser Artikel pleonastisch. Ich werde mir erlauben, sofort den Streichungsantrag einzubringen. Ich bitte den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses mich diesbezüglich zu unterstützen.

(Illustrissimo signor Presidente. Colleghe e colleghi! Io proporrei di sopprimere tutto l'art. 2, tanto più che bisogna partire dal presupposto che le disposizioni in materia di uso della lingua nella Provincia di Bolzano in linea generale sono già state comunque emanate. Quindi questo articolo risulta pleonastico. Mi permetterò di presentare subito un emendamento soppressivo. Quindi pregherei il Presidente della Giunta regionale di assecondarmi in tal senso.)

PRÄSIDENT: Abg. Valentin, ich möchte nur folgenden Zweifel anmerken, notfalls könnten wir den Artikel einen Moment ausklammern. Der Abg. Valentin hat mit seiner Überlegung insofern vollkommen Recht, daß es nicht angeht und auch nicht notwendig ist, bei jedem Staatsgesetz die Einhaltung der Durchführungsbestimmungen ausdrücklich zu erwähnen. Man braucht die Einhaltung der Durchführungsbestimmungen nicht ausdrücklich zu erwähnen, weil die von sich aus gelten, zumal sie einen höheren Rang haben, als das ordentliche Staatsgesetz. Es ist hier im Präsidium nur folgender Zweifel aufgetreten: die Friedensrichter sind keine Angestellten im Sinne des DPR 752/76 und wenn man ihnen vorschreiben will, daß sie die Zweisprachigkeitsprüfung ablegen müssen, dann müssen wir es gesetzlich tun. Wenn man ihnen

das nicht vorschreiben will, und nur allgemein die Einhaltung der Durchführungsbestimmungen über die Gleichstellung der Sprache erwirken will, dann kann man den Artikel streichen, weil die Gleichstellung der Sprache bei Gericht durch die Durchführungsbestimmung ausdrücklich geregelt ist. Zu regeln wäre ob der Friedensrichter das Zweisprachigkeitszeugnis vorlegen muß oder nicht. Das ist die Quästion. Der Abg. Valentin hat mir nicht zugehört, aber ich glaube, es ist ihm seitens der Beamten das gleiche erläutert worden.

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Cons. Valentin, vorrei solo soffermarmi su di un punto piuttosto dubbio e se sarà necessario potremmo sospendere brevemente l'articolo. Il cons. Valentin ha perfettamente ragione nelle sue argomentazioni, quando afferma che non è opportuno e nemmeno necessario citare espressamente l'osservanza delle norme di attuazione in tutte le leggi nazionali. Questa specificazione si rende superflua in quanto le norme di attuazione valgono comunque, tanto più che sono sovraordinate alla legge ordinaria. La Presidenza ha espresso il seguente dubbio: i giudici di pace non sono pubblici dipendenti ai sensi del D.P.R. 752/76 e se si vuole prescrivere anche per loro l'obbligo dell'esame di bilinguismo lo si deve fare con una legge. Se invece non lo si vuole prescrivere, mantenendo solo in linea generale l'osservanza delle norme di attuazione sulla parificazione della lingua, allora l'articolo può essere soppresso perché la parificazione della lingua è disciplinata in dettaglio dalle norme di attuazione. Bisognerebbe decidere e regolamentare se il giudice di pace deve esibire l'attestato di bilinguismo oppure no. Questo è il punto. Il cons. Valentin non mi ha ascoltato, ma penso che il funzionario gli abbia spiegato la stessa cosa.

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Formulerei una proposta, perché indubbiamente è una materia delicata e la fretta è sempre cattiva consigliera.

Proporrei di proseguire l'esame degli articoli 3 e 4 e di riprendere successivamente la discussione sull'art. 2, al fine di valutare ponderatamente fino in fondo la portata di questo dispositivo, per calibrarlo perfettamente ed evitare possibili errori.

PRÄSIDENT: Das ist ein guter Vorschlag, damit das gut durchdacht werden kann. Aber jetzt muß ich folgendes sagen: ich bin gebeten worden, die Sitzung ein bißchen früher zu schließen. Es fehlen sowieso nur mehr fünf Minuten, aber ich werde das jetzt tun, um der Wahlprüfungskommission, Gelegenheit zu geben zu arbeiten. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache und auch deshalb, weil ich von Kollegen dazu ersucht worden bin, möchte ich mitteilen, daß die Sitzung am Nachmittag um 15.00 Uhr beginnt, und nicht wie üblich um 14.30 Uhr. ...Wir können nicht, weil jetzt gerade der Antrag gestellt worden ist, diesen Artikel auszusetzen. Der Präsident der Wahlprüfungskommission hat mich gebeten, ein bißchen früher aufzuhören, damit er mit der Wahlprüfungskommission arbeiten kann.

In diesem Sinne beginnen wir mit den Arbeiten um 15.00 Uhr.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Mi sembra una buona proposta, in modo che l'intera problematica possa essere meglio approfondita. Devo comunicare che mi è pervenuta la richiesta di chiudere la seduta un po' prima del previsto. Mancano solo 5 minuti all'una ma chiuderò i lavori adesso, per consentire alla Commissione di convalida di riunirsi. In considerazione di questo fatto e anche su richiesta di alcuni colleghi, comunico che la seduta pomeridiana inizierà alle ore 15.00 e non alle 14.30, come di consueto.

...Non possiamo, perché è stata appena inoltrata la richiesta di sospensione dell'articolo. Il Presidente della Commissione di convalida mi ha chiesto di chiudere un po' prima i lavori per consentire alla Commissione di convalida di riunirsi.

Per questa ragione i lavori riprenderanno alle ore 15.00.

La seduta è tolta.

(ore 12.52)

(ore 15.04)

(Assume la presidenza il Presidente Tretter)

(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: I lavori riprendono. Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Non ho nessuna giustificazione per la seduta pomeridiana.

Pregherei i consiglieri di prendere posto e di fare silenzio. Eravamo in discussione dell'emendamento all'articolo 2. Informo che è stato presentato alla Presidenza un secondo emendamento all'art. 2, e vorrei capire se il primo emendamento all'articolo 2, a firma dei cons. Andreolli, Ferretti e Valentin, viene ritirato.

La parola al cons. Ferretti sull'emendamento.

FERRETTI: Signor Presidente, l'emendamento precisa che i giudici di pace debbono conoscere ambedue le lingue, anzi, se destinati alle località ladine, anche la lingua ladina, come giustamente il collega Valentin ha sottolineato.

Se noi invochiamo l'applicazione del D.P.R. 752 del 1976, potrebbe apparire superfluo includere anche i cancellieri e l'altro personale, perché è evidente che essendo dipendente statale deve essere in possesso dei requisiti previsti dal 752, nel rispetto della proporzionale. Però mi pare che, al fine di avere un indirizzo politico ed affinché non accada che tutti i giudici di pace appartengano ad uno stesso gruppo linguistico, l'aver richiamato il 752 se da una parte serve perché i giudici di pace in Alto Adige siano in possesso ufficialmente del patentino, perché sono dei giudici, in una qualche misura appartengono alla giustizia anche se rimangono avulsi, non appartengono al ruolo, non sono inquadrati, non hanno una dipendenza effettiva, dall'altra parte mi pare giusto che, qualora il Parlamento accogliesse tale disposizione, in sostanza sappia che deve tener conto di un certo rapporto, cioè di una certa rappresentanza anche in questo settore della proiezione della popolazione, così come risulta dal censimento, proprio al fine di evitare che siano tutti ladini o tutti tedeschi o tutti italiani; la tentazione ci potrebbe comunque essere.

Quindi, a mio avviso, può rimanere l'attuale formulazione dell'emendamento – è eccessivo, se vogliamo, per quello che riguarda gli altri dipendenti, ma pazienza, repetita iuvant – integrato dalla precisazione del cons. Valentin – così sono intervenuto anche sul suo emendamento – in maniera tale che risulti chiaro che nelle località ladine il giudice di pace, quale figura popolare più vicina ai cittadini, conosca la lingua ladina.

PRESIDENTE: Cons. Brugger, ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori o sull'emendamento?
Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Valentin.

VALENTIN: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß sich da nichts ändert. Wir unterliegen hier wohl einem Mißverständnis, weil es da im Originaltext, der zur Behandlung ansteht – und ich nehme den italienischen – heißt: "la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertare secondo le norme vigenti" und das wäre ja die Durchführungsbestimmung Nr. 752 vom Jahr 1976. Und dann geht es weiter: "ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 1978, n. 571". Also es sind ja beide Elemente berücksichtigt: "conoscenza delle lingue accertata secondo le norme vigenti", also Dekret Nr. 752 und der Proporz. Ich würde mit meinem Änderungsantrag, der von den Kollegen Brugger und Giacomuzzi mitunterzeichnet worden ist, nur einfügen: "sowie der ladinischen Sprache, soweit diese (gemeint sind die Beamten) für die ladinischen Ortschaften bestimmt sind". Also nach den Worten "lingua italiana e tedesca" die Worte "nonchè di quella ladina, quando essi siano destinati alle località ladine", und der Originaltext bleibt. Also würde beiden Aspekten Rechnung getragen.

(Signor Presidente! Signore e signori! Ritengo che in questo modo non si modifichi alcunché. Forse c'è stato un malinteso, in quanto nel testo originario, ora in trattazione, si dice: "la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertare secondo le norme vigenti" (e qui si fa ovviamente riferimento alla norma di attuazione n. 752 del 1976) e poi si legge: "ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 1978, n. 571". Sono stati dunque inseriti ambedue gli elementi: la conoscenza delle lingue accertata secondo le norme vigenti (quindi il decreto n. 752) e la proporzionale. Con l'emendamento che ho presentato insieme ai colleghi Brugger e Giacomuzzi vorrei solo aggiungere dopo "lingua italiana e tedesca" le seguenti parole: "nonché di quella ladina, quando essi siano destinati alle località ladine" (intesi sono naturalmente gli addetti dei rispettivi uffici), lasciando inalterato il testo originario. In tal modo si tiene comunque conto di tutti e due gli elementi.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger in merito all'emendamento.

BRUGGER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte zum Abänderungsantrag reden. Es ist jetzt mit den DPR's, die wir hier zitiert haben, enorme Konfusionen gemacht worden. Wir hatten zuerst das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. Juli 1978, Nr. 571. Wir haben jetzt in der Abänderung Ferretti, Andreotti, Valentin auf das 752/76er DPR Bezug genommen, auch wenn dabeisteht "deren nachträglichen Änderungen und Ergänzungen". Ich möchte nur eines in aller Klarheit sagen und festhalten, daß ich nicht bereit bin, bevor wir das nicht überprüft haben, hier weiter zuzustimmen: Ich möchte gerne wissen, ob sowohl die Sprachenregelung in Ordnung ist, als auch die Proporzregelung. Ich war nicht imstande, bis zu diesem Zeitpunkt genau zu erfassen, ob wir mit der lockeren Übertragung eines Dekretes auf ein anderes diese Erfordernisse gewährleistet haben. Wenn ja, bin ich sofort einverstanden. Wenn nein, dann muß ich sagen: bitte um Überprüfung und ich glaube, das geht auch im Sinne vom Kollegen Ferretti. Er wird wahrscheinlich die Überprüfung gemacht haben. Ich war nicht imstande, diese nachzuvollziehen. Ich ersuche, diesen Aspekt nochmals zu überprüfen, denn ich möchte nicht ein Dekret angeben, um dann darauf zu kommen, daß ich ein anderes gemeint habe. Dann geht für mich alles weitere gut.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Desidero anch'io prendere la parola

sull'emendamento. Si è fatta molta confusione con tutti i DPR che sono stati citati. Prima avevamo menzionato nel testo solo il DPR n. 571 del 31 luglio 1978. Nell'emendamento a firma dei cons. Ferretti, Andreotti e Valentin ora si fa riferimento anche al DPR n. 752/1976, sebbene vengano aggiunte le seguenti parole "e seguenti modificazioni ed integrazioni". Vorrei dire con tutta franchezza che non sono disposto a dare il mio consenso al presente disegno di legge—voto fintanto che non sarà chiarita la questione relativa ai DPR. Vorrei sapere se con questi riferimenti ora è effettivamente garantita la conoscenza delle due lingue e il rispetto della proporzionale. Fino a questo momento non sono stato in grado di capire se siamo riusciti a mantenere, con la sostituzione di un DPR con un altro, l'obbligo all'osservanza di questi due principi. Se così fosse, allora sono senz'altro disposto a dare il mio voto favorevole. Se invece così non fosse, allora pregherei che di verificare nuovamente il tutto, secondo quanto affermato anche dal collega Ferretti. Egli forse è stato in grado di comprendere se abbiamo considerato tutti gli aspetti, io non ne sono stato capace. Chiedo che venga verificata nuovamente la corrispondenza di questi DPR, perché non vorrei che ne citassimo uno, per poi scoprire in un secondo momento che ne intendevamo un altro. Per il resto sono d'accordo.).

PRESIDENTE: Faccio presente che per la Presidenza rimangono in piedi tutti e due gli emendamenti, siamo in discussione del primo emendamento ed ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il cons. Ferretti.

FERRETTI: Chiedo al Presidente di sospendere la seduta per 5 minuti, al fine di permettere ai presentatori degli emendamenti di consultarsi per verificare le possibilità di unificare i due emendamenti. A mio avviso è citato impropriamente il 571, in quanto trattasi di un D.P.R. modificativo del 752, che è il papà, quindi è opportuno approfondire la questione.

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta di sospendere i lavori 10 minuti, per poter concordare questi emendamenti. I lavori del Consiglio sono sospesi per 10 minuti.

(ore 15.16)

(ore 15.35)

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento sostitutivo del primo e del secondo, che recita: Emendamento all'art. 2, primo comma: Al comma 1 le prime tre righe rimangono invariate, le altre vengono sostituite come segue: "richiesto il rispetto delle norme di attuazione vigenti riguardanti l'uso delle lingue e l'applicazione della proporzionale". Si dia lettura dell'emendamento in lingua tedesca.

Änderungsantrag zum Art. 2, Absatz 1

Die Worte nach "Friedensgerichten" werden durch folgende ersetzt: "Die Einhaltung der Durchführungsbestimmungen betreffend den Gebrauch der Sprachen sowie der Proporzanwendung".

PRESIDENTE: Questo emendamento è stato sottoscritto dai cons. Ferretti, Andreoli, Valentin e Brugger.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Ferretti.

FERRETTI: Signor Presidente, nella breve interruzione ci siamo chiariti. Se dovessimo citare tutte le norme di attuazione che riguardano l'uso delle lingue in Alto Adige, dovremmo citare quelle del 1960, del 1976, del 1978, del 1988, poi quella del 1988, la 574, che differisce l'applicazione per la giustizia fra tre anni ed in tal modo ci si troverebbe di fronte ad una normativa, la cui interpretazione diventerebbe complessa. Allora abbiamo ritenuto – come si dice correntemente – di tagliare la testa al toro, citando le norme di attuazione vigenti riguardanti l'uso delle lingue e l'applicazione della proporzionale, in maniera tale che rimanga chiaro che anche per il giudice di pace si richiedono quei requisiti sia di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e, per le località ladine, ladina, sia di proporzionale che si conviene per l'Alto Adige.

PRESIDENTE: Sull'emendamento la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Es ist hier vom Präsidenten und dann auch vom Kollegen Ferretti erklärt worden: die Durchführungsbestimmungen über den Gebrauch der Sprache, Proporz usw. gelten ja sowieso, die braucht man nicht hier neuerdings anzurufen. Das stimmt. Aber dann hat es geheißen: Nein. Dann hat es Peterlini erklärt usw.: Nein, wir brauchen auf jeden Fall für die Person des Friedensrichters, der ehrenamtlich ist (also kein Angestellter ist) eine Bestimmung. Irgendwie leuchtet das ein. Aber ich frage Sie, dann genügt es sowieso nicht zu sagen: und es gelten auf jeden Fall die Durchführungsbestimmungen über den Proporz und über die Sprache (da dies ein ehrenamtliches Amt ist). Wenn die ohne etwas zusätzliches gelten, dann ist die Bestimmung sowieso überflüssig, weil der Friedensrichter als ehrenamtliche Person nicht der Pflicht zur Kenntnis des Deutschen und Italienischen unterworfen ist, denn Du hast mir ja auch die Bestimmung gezeigt, wo drinnen steht "alle Angestellten, die aufgenommen werden". ...Das Italienische würde heißen: "Nel territorio della provincia di Bolzano per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace è richiesta...", aufgrund der Durchführungsbestimmungen, so wie sie heute lauten. Das heißt, diese Durchführungsbestimmungen müssen angewendet werden, so wie sie lauten. Aber da ist der Friedensrichter, wie Ihr gesagt habt, gerade weil er nur ehrenamtlich ist, nicht einbegriffen. Denn wenschon braucht es nur einen Satz, bzw. daß auch für den Friedensrichter der erste Abschnitt des Proporzdekretes gilt, eben gerade weil er ehrenamtlich ist. Aber wenn ich sage, diese Durchführungsbestimmungen, so wie sie lauten, gelten auch für diese ganze Einrichtung des Friedensrichters, dann kann ich es auch so auslegen, daß sie für die Angestellten gelten, aber nicht für den Friedensrichter als solcher, weil er eben ehrenamtlich ist.

(Il Presidente e il collega Ferretti hanno affermato che non è necessario fare nuovamente riferimento alle norme di attuazione sull'uso delle lingue, sulla proporzionale ecc., perché verrebbero comunque applicate. E' ben vero. Ma poi si è detto che le cose non stavano così e Peterlini ha spiegato che essendo il giudice di pace un giudice onorario (quindi non facente parte della magistratura), sarebbe stato comunque necessario il riferimento alla norma di cui sopra. E questo è logico. Ma allora io dico: se così stanno le cose, allora non possono essere applicate nemmeno le norme di attuazione sulla proporzionale e l'uso della lingua (vista la natura onoraria dell'incarico). Se queste norme debbono valere senza la necessità di ulteriori riferimenti, allora questa disposizione risulta comunque superflua, poiché il giudice di pace non è sottoposto all'obbligo della conoscenza della lingua tedesca ed italiana, trattandosi per l'appunto di una carica a titolo onorario. Del resto tu stesso mi hai fatto vedere la relativa norma di attuazione attualmente in vigore, che recita per l'appunto: "Nel territorio della provincia di Bolzano per la nomina dei

giudici di pace nonché dei cancellieri ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace è richiesta...", e si intende dunque il personale dipendente. Le norme di attuazione del resto vanno applicate così come sono state formulate. Ma in queste non rientra il giudice di pace, poiché egli ricopre — come dissi poc'anzi — una carica a titolo onorario. Dovremmo semmai inserire una frase apposita che specifichi che anche per il giudice di pace valgono le norme di attuazione attualmente in vigore. Altrimenti potrei interpretare l'attuale emendamento nel senso che queste disposizioni sull'uso delle due lingue e sulla proporzionale, valgono sì per gli addetti dei relativi uffici, non però per il giudice di pace, in quanto egli ricopre una carica a titolo onorario.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Kollege Benedikter, wir reden, glaube ich, nicht von "gelten" sondern wir reden von "erforderlich", also es steht auch im italienischen Teil "richiesto il rispetto" und im deutschen Text ist unglücklicherweise nicht das letzte Wort, das "erforderlich" heißen müßte, drinnen. Aber das ist natürlich dazuzufügen und somit heißt es nicht "gelten die Bestimmungen", sondern "es ist die Einhaltung der Durchführungsbestimmung betreffend den Gebrauch der Sprachen sowie der Proporzanwendung erforderlich". Für mich ist es ganz klar so zu verstehen, daß der Gebrauch der Sprache und auch der Proporz auch für die Friedensrichter Anwendung findet. Nicht so, wie das jetzt von Dir gesagt worden ist: die betreffen die Friedensrichter ja nicht, also können sie gar nicht angewendet werden. Sondern für die Friedensrichter muß man ebenso die Bestimmungen über Proporz und Sprache anwenden. So habe ich es verstanden und so scheint es mir auch sowohl aus dem italienischen Text als auch aus dem deutschen Text gewährleistet, mit den beiden Worten "richiesto" auf der einen Seite und "erforderlich" auf der anderen Seite. Das ist meine Interpretation.

(Collega Benedikter, qui non si chiede che sia "necessario", ma che sia "richiesto" il rispetto della proporzionale e della conoscenza delle due lingue. Infatti nel testo si parla espressamente di "è richiesto il rispetto..."; purtroppo la versione tedesca non è molto chiara in tal senso e andrebbe dunque modificata, per cui si dovrà inserire invece delle parole "gelten die Bestimmungen..." le seguenti parole "es ist die Einhaltung der Durchführungsbestimmung betreffend den Gebrauch der Sprachen sowie der Proporzanwendung erforderlich". A mio avviso la presente disposizione va interpretata nel senso che la norma sul rispetto della proporzionale e sull'uso delle due lingue trova comunque applicazione anche per i giudici di pace. E non nel senso interpretato da te, ovvero che essa non trova applicazione per i giudici di pace poiché non li concerne. Quindi anche per i giudici di pace valgono quelle norme che afferiscono la proporzionale e l'uso delle due lingue. Questa è la mia interpretazione della norma e mi sembra che ciò traspaia chiaramente dal testo da noi formulato con le parole "richiesto" in italiano, e "erforderlich" in tedesco. Questa è dunque la mia interpretazione.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'emendamento è approvato con 12 voti di astensione e nessun contrario.

Qualcuno intende prendere la parola in merito all'art. 2? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 2 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, 9 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 2 emendato è approvato.

Art. 3
Vigilanza sugli uffici del giudice di pace

1. La vigilanza sugli uffici del giudice di pace è esercitata nel territorio del Trentino–Alto Adige dalla Giunta provinciale competente per territorio.

Art. 3
Aufsicht über die neuen Friedensgerichte

1. Die Aufsicht über die neuen Friedensgerichte wird im Gebiet der Region Trentino–Südtirol vom örtlich zuständigen Landesauschuß ausgeübt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 3? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 3. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con nessun voto contrario, 9 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 3 è approvato.

Art. 4
Istituzione di uffici distinti di giudice di pace

1. Nei comuni della regione Trentino–Alto Adige divisi in borgate o frazioni, possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice di pace.

2. D'intesa con il Governo, avuto riguardo alla particolare conformazione geografica e distribuzione anagrafica della popolazione, la Regione Trentino–Alto Adige può costituire un unico ufficio comprendente più comuni della stessa provincia di due o più uffici contigui del giudice di pace.

Art. 4
Einrichtung von getrennten Ämtern der neuen Friedensgerichte

1. In den Gemeinden der Region Trentino–Südtirol, die sich in Marktgemeinden oder Fraktionen gliedern, können durch Landesgesetz getrennte Ämter der neuen Friedensgerichte eingerichtet werden.

2. Im Einvernehmen mit der Regierung kann die Region Trentino–Südtirol unter Berücksichtigung der besonderen geographischen Beschaffenheit und der meldeamtlichen Aufteilung der Bevölkerung aus zwei oder mehreren angrenzenden Ämtern der neuen Friedensgerichte ein einziges Amt einrichten, das mehrere Gemeinden der gleichen Provinz umfaßt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 4? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 4. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 9 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 4 è approvato.

E' stato presentato a firma dei cons. Bolzonello, Benussi e Taverna un emendamento aggiuntivo, l'articolo 5, che recita: "Il presente progetto di legge non determina

ulteriore spesa sul bilancio dello Stato."

Il primo firmatario intende illustrarlo? Volevo suggerire ai firmatari una correzione linguistica, ma mi riservo di proporla successivamente.

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, tutti i suggerimenti di carattere linguistico sono sempre ben accolti e ben accetti dal gruppo del M.S.I., ma per la verità la Presidenza avrebbe dovuto suggerire la medesima cosa per quanto riguarda il già votato art. 4, soprattutto in merito al secondo comma, che sotto il profilo della lingua italiana mi pare zoppichi un po', sembrerebbe una traduzione dalla lingua tedesca, piuttosto che un'autonoma formulazione chiara sul rispetto dell'uso della lingua italiana...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Collega Taverna, non è una correzione linguistica, ma formale, che volevo sottoporre eventualmente al gruppo del M.S.I.; è chiaro comunque che è nel pieno diritto dei proponenti mantenere l'emendamento così come è stato formulato.

TAVERNA: Presidente, ho detto nella premessa...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Chiedo scusa.

TAVERNA: Mi lasci parlare, signor Presidente, perché altrimenti non ci capiamo più.

Quando lei ha sollevato la questione della correzione formale, se non proprio linguistica, ho detto che a me stanno bene tutte le correzioni formali o linguistiche, purché questo sia un metro generale, mi pare che il comma secondo dell'art. 4 testé votato non sia molto chiaro sotto il profilo formale e linguistico, era un apprezzamento del tutto personale.

Ma al di là del problema di ordine formale, esiste una questione di ordine sostanziale, per cui abbiamo ritenuto doveroso presentare l'emendamento, nel senso del richiamo che ho fatto nell'intervento di questa mattina, rivolto a sollevare un problema che a mio parere è oggettivo. Per la verità questo problema è stato riconosciuto non soltanto dal Presidente della Giunta, ma anche dal Presidente del Consiglio, il quale aveva dichiaratamente sostenuto che la questione relativamente alla copertura di spesa doveva in qualche modo essere adempiuta.

Ora mi pare che il Presidente della Giunta regionale, rivolgendosi al primo firmatario dell'emendamento, abbia in sostanza sostenuto che il problema può essere risolto trasformando l'emendamento in raccomandazione, che sarà comunque esplicitata nella lettera di accompagnamento del progetto medesimo. Se così è, se il Presidente della Giunta regionale si impegna pubblicamente, in modo che questo risulti dal resoconto stenografico, a notificare le preoccupazioni che sono state sollevate dal mio precedente intervento, accettiamo il suggerimento del Presidente della Giunta regionale, acconsentendo alla trasformazione dell'emendamento in una raccomandazione, perché il problema sia risolto alla luce dell'intervento che ho svolto questa mattina.

Quindi per queste ragioni, ascoltando ben volentieri a questo proposito formalmente il Presidente della Giunta regionale, il M.S.I. è disponibile al ritiro dell'emendamento medesimo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Prendo subito la parola perché voglio confermare quanto implicitamente ho dichiarato questa mattina e adesso ha richiesto il collega, nel senso che ai sensi dell'art. 35 dello Statuto è mio compito, qualora questo progetto di legge fosse approvato, trasmetterlo formalmente al Governo, quindi mi assumo l'impegno, proprio facendo riferimento alle esigenze di copertura finanziaria espresse da parte della Presidenza del Senato, di dichiarare nella lettera di trasmissione che questo progetto di legge non porta ulteriore incremento di spesa rispetto a quello già previsto dal disegno di legge nazionale. Contestualmente intendo precisare che facciamo esplicita riserva che questa nuova competenza attribuitaci eventualmente dalla legge ordinaria, dovrà essere quanto prima trasfusa con una modifica statutaria, perché non vogliamo perdere la competenza prevista dallo Statuto, in forza degli artt. 94 e 95, su questa materia e quindi è nostro impegno quanto prima presentare alla competente Commissione e quindi in aula il progetto di legge di natura costituzionale per apportare le modifiche allo Statuto.

Con queste premesse credo che ci possa essere l'intesa per accantonare questo emendamento.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, è soddisfatto di questa risposta o intende replicare?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, dal momento che nell'intervento precedente, teso ad illustrare l'emendamento, avevo dichiarato espressamente che la Presidenza della Giunta regionale aveva avanzato, prima della ripresa dei lavori in questa seduta pomeridiana, l'intenzione di accogliere il significato sostanziale dell'emendamento come raccomandazione e considerato che il Presidente della Giunta regionale ha testé accolto la questione sostanziale sollevata dal M.S.I., il sottoscritto è abilitato a nome degli altri due firmatari del gruppo a ritirare l'emendamento, essendo pienamente soddisfatto dell'accordo raggiunto.

PRESIDENTE: L'emendamento viene ritirato.

Siamo in dichiarazione di voto, qualcuno intende intervenire?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Nur kurz. Aufgrund dessen, was ich schon mehrmals vorgebracht habe, werde ich dagegen stimmen. Ich würde für denselben Wortlaut stimmen, wenn das eine Petition für eine Änderung des Autonomiestatutes, der Art. 94, 95 und 96, wäre. Denn so – da es nur eine Petition um das ordentliche Gesetz ist, das vom Senat in die Kammer und von der Kammer zurück in den Senat gegangen ist und jetzt endgültig verabschiedet werden soll – so ist es ein Akt der Abfindung, ein "atto di acquiescenza": die Region ist damit einverstanden, daß diese Einrichtung mit gewöhnlichem Staatsgesetz geregelt wird und keine Änderung am Autonomiestatut vorgesehen wird. Die Art. 94, 95 und 96 sind einfach überflüssig geworden, weil eine neue Einrichtung, die nach Auffassung des Parlamentes nichts mit dem früheren Schlichtungsrichter zu tun hat, ins Leben gerufen wird. So wird es aufgefaßt. Wir machen nur Anträge auf Änderung des ordentlichen Gesetzes und befassen uns überhaupt nicht damit, daß die Bestimmungen des Autonomiestatutes hinfällig gemacht werden.

Deswegen stimme ich dagegen.

(Solo brevemente per dire che alla stregua di quanto ho dichiarato più volte, io voterò contro. Darei il mio voto favorevole a questo testo solo se fosse una petizione per la revisione dello Statuto, degli artt. 94, 95 e 96. Perché così, trattandosi di una richiesta di modifica della legge ordinaria, che dal Senato è andata alla Camera e dalla Camera è tornata in Senato per venire definitivamente approvata, il documento rappresenta un atto di acquiescenza. In sostanza la Regione è favorevole al fatto che questa figura venga disciplinata da una legge ordinaria, senza una modifica statutaria. Gli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto sono diventati semplicemente superflui, in quanto è stata creata una nuova figura, che stando al Parlamento, non ha nulla a che vedere con il vecchio giudice conciliatore. Questa è l'interpretazione che è stata data. Noi ci limitiamo ad avanzare richieste per la modifica della legge ordinaria, senza preoccuparci minimamente del fatto che in tal modo le previsioni statutarie vengono a decadere.

Quindi io voterò contro.)

PRESIDENTE: In dichiarazione di voto la parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Auch ich möchte ganz kurz noch eine Stimmabgabeerklärung abgeben. Die Südtiroler Volkspartei stimmt für diesen Begehrensgesetzentwurf, auch wenn die Vorbehalte, die ich bereits in der Generaldebatte aufgezeigt habe, für unsere Partei immer noch bleiben. Ich ersuche den Präsidenten des Regionalausschusses auch im Begleitbrief, den er zu diesem Begehrensgesetz nach Rom schicken wird, in aller Klarheit zu vermerken, daß mit der Verabschiedung dieses Begehrensgesetzes wir auf keinen Fall auf unsere statutarischen Rechte, hinsichtlich des Friedensrichters verzichten und daß wir auch die Höhe der Rechtsquelle nicht in Frage stellen. Mit anderen Worten: es scheint uns nicht richtig zu sein, wie es die Union für Südtirol macht, sich lieber nicht um eine Verbesserung des staatlichen Gesetzes zu bemühen und nur auf Verfassungsgesetzänderung abzielen. Dies deshalb, weil wir nicht in die Lage versetzt werden möchten, das Verfassungsgesetz noch nicht abgeändert zu haben und auf der anderen Seite über ein Staatsgesetz zu verfügen, das die Regelung des Friedensrichter in der Region entsprechend schlecht vorsieht und nicht den Verbesserungen, die wir bisher erreicht haben, Rechnung trägt.

In diesem Sinne nochmals: die Südtiroler Volkspartei wird diesem Begehrensgesetzentwurf zustimmen.

(Anch'io intendo limitarmi ad una breve dichiarazione di voto. La SVP voterà a favore del Voto, anche se per il nostro partito permangono quelle perplessità che ho già avuto occasione di sollevare nel corso della discussione generale. Una richiesta al Presidente della Giunta: nella lettera accompagnatoria a questo disegno di legge voto, che invierò a Roma, lo invito a sottolineare in tutta chiarezza che noi, approvando questo disegno di legge voto, non rinunciamo ai nostri diritti statuari in materia di giudice di pace e non mettiamo in dubbio la gerarchia della fonte giuridica. In altre parole: non ci pare giusto, come invece fa l'Union für Südtirol, rinunciare alla modifica della legge nazionale, aspirando soltanto ad una legge costituzionale. Questo perché non vorremmo trovarci nella condizione di non aver modificato la legge costituzionale, e avere invece una legge nazionale che prevede una regolamentazione inadatta della disciplina del giudice di pace, senza tenere conto dei correttivi che abbiamo ottenuto fino ad oggi.

In tal senso confermo il voto favorevole della Südtiroler Volkspartei.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Auch meine Fraktion wird dem Gesetz

zustimmen, obwohl die zahlreichen Zweifel und Bedenken, die im Laufe des Tages wiederholt aufgetaucht sind, in keiner Weise aufgeräumt worden sind. Wir stimmen eher aus einer bestimmten Gutgläubigkeit dafür, weil wir annehmen wollen, daß der Weg, der hier besritten wird, das kleinere Übel ist. Wir sind aber überhaupt nicht davon überzeugt, daß das der Weg sein wird, weil im Wesentlichen hier ja ein Etikettenschwindel betrieben wird. Wir tun so als ob und fertig! Wir tun so, als hätten wir bereits Kompetenz – d.h. als ob die Kompetenz uns übertragen wurde –, aber das ist nicht wahr. Deshalb ist es im Grunde ein Rückschritt, weil wir vor Jahren hoch und heilig das Land, die Region aufgefordert, haben, statutarische Veränderungen zu betreiben, oder ins Auge zu fassen. Das ist nicht passiert und heute umgehen wir die Gefahr und versuchen zumindest das zu retten, was noch zu retten ist.

Mit allen moralischen Auflagen, die hier von allen Seiten kommen und wie gesagt, mehr aus Gutgläubigkeit als aus innerster Überzeugung und Begeisterung, stimmen wir diesem Begehren zu.

(Illustrissimo signor Presidente, colleghe e colleghi! Anche il mio gruppo voterà a favore del disegno di legge, benché le numerose riserve sollevate ed emerse nel corso del dibattito, non siano state assolutamente eliminate. Il nostro voto favorevole è dovuto più che altro ad una buona fede, perché vogliamo supporre che la via intrapresa sia il male minore. Quindi non siamo assolutamente convinti che sia questa la strada da seguire, perché in sostanza queste sono solo dichiarazioni di facciata. Noi facciamo come se... e basta. Ci comportiamo come se avessimo già la competenza – ovvero ci fosse già stata delegata –, ma non è così. Quindi, in definitiva, è un passo all'indietro, perché noi da anni abbiamo solennemente invitato la Provincia e la Regione a modificare lo Statuto o a prendere in considerazione questa eventualità. Ma non si è verificato nulla di tale e oggi aggiriamo il pericolo cercando di salvare il salvabile.

Voteremo a favore del Voto associandoci al sostegno morale pervenuto da più parti e più che altro per buona fede, non per intimo convincimento ed entusiasmo.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire in dichiarazione di voto? Nessuno.

Procediamo alla votazione per scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	50
schede favorevoli	41
schede contrarie	6
schede bianche	3

Il Consiglio approva.

Sono stato sollecitato da alcuni consiglieri a chiudere i lavori anzitempo, essendo in corso un incontro con il Parlamento della Catalogna. Se nessuno si oppone, anche se era stato assunto l'impegno con il cons. Casagranda di trattare la mozione n. 25, chiuderei i lavori alle ore 16.08 per dare modo ad alcuni consiglieri della Provincia di Bolzano di partecipare a questo incontro con il Parlamento della Catalogna. Nessuno si oppone.

Il Consiglio è convocato per il giorno 11 giugno alle ore 10.

La seduta è tolta.

(ore 16.08)